COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO

REGOLAMENTO
DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale
n. 94 del 2 novembre 2006

INDICE

INDICE 2
PREMESSA 4

***TITOLO I* 5**

GENERALITA' 5
ART. 1 PRINCIPI E FINALITÀ 5
ART. 2 AMBITI DI APPLICAZIONE 6

***TITOLO II* 8**

NORME GENERALI 8
ART. 3 OGGETTO DELLA SALVAGUARDIA 8
ART. 4 FUNZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 9
ART. 5 ABBATTIMENTI 9
ART. 6 SOSTITUZIONI 11
ART. 7 POTATURE 14
ART. 8 DANNEGGIAMENTI 15
ART. 9 NORME PER LA DIFESA DELLE PIANTE IN AREE DI CANTIERE 15
ART. 10 AREE DI PERTINENZA DELLE ALBERATURE 16
ART. 11 DIFESA FITOSANITARIA 17

***TITOLO III* 19**

NUOVI IMPIANTI 19
ART. 12 DISTANZE MINIME DI IMPIANTO 19
ART. 13 SCELTA DELLE SPECIE NEI NUOVI IMPIANTI 19
ART. 14 SPECIE VIETATE 21
ART. 15 NORME PER GLI INTERVENTI EDILIZI 21

***TITOLO IV* 23**

PRESCRIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELLE NUOVE OPERE DI URBANIZZAZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE 23
ART. 16 PARCHI E GIARDINI 23
ART. 17 PARCHEGGI 25
ART. 18 VIALI ALBERATI 25
ART. 19 PERCORSI PEDONALI E CICLABILI 25
ART. 20 VERDE AI MARGINI STRADALI 26
ART. 21 ROTATORIE 26
ART. 22 GRANDI "ISOLE" VERDI TRA GLI ASSI VIARI 26
ART. 23 PRESA IN CARICO DA PARTE DEL COMUNE DI AREE VERDI 27

***TITOLO V* 28**

DEFINIZIONE, USO E GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO 28
ART. 24 GIARDINI E PARCHI URBANI 28
ART. 25 GIARDINI E PARCHI STORICI DI PREGIO 31
ART. 26 PARCHI AGRICOLI 32
ART. 27 VERDE FLUVIALE 33
ART. 28 AREE PROTETTE E SITI DELLA RETE NATURA 2000 35
ART. 29 ALBERI DI PREGIO 35
ART. 30 AREE BOSCHIVE 36
ART. 31 AREE PERMESSE AI CANI SENZA GUINZAGLIO 36
ART. 32 ORTI URBANI 37
ART. 33 VERDE SPORTIVO 38
ART. 34 VERDE COMPLEMENTARE ALLA VIABILITÀ 39
ART. 35 ALBERATE STRADALI 39
ART. 36 VERDE CIMITERIALE 40
ART. 37 VERDE ALL'INTERNO DI PLESSI SCOLASTICI 40

ART. 38 SENTIERI DI INTERESSE STORICO – NATURALISTICO 40

TITOLO VI *42*

NORME INTEGRATIVE PER LE ZONE A VERDE AGRICOLO **42**

ART. 39 DIVIETO D'INCENDIO E DISERBO DELLE SPONDE DEI FOSSI, CORSI D'ACQUA E AREE INCOLTE. 42

ART. 40 SFALCIO DEI FOSSI 42

ART. 41 SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO E DELL'AMBIENTE AGRICOLO 42

TITOLO VII *44*

SANZIONI, NORME FINANZIARIE E REGOLAMENTI IN CONTRASTO **44**

ART. 42 SANZIONI 44

ART. 43 NORME FINANZIARIE 44

ART. 44 NORME REGOLAMENTARI IN CONTRASTO 44

ART. 45 RIFERIMENTI LEGISLATIVI 45

ALLEGATO A *46*

TIPOLOGIE DI PARCHI PUBBLICI O AD USO PUBBLICO **46**

ALLEGATO B *48*

MODULO DI DOMANDA D'ABBATTIMENTO **48**

ALLEGATO C *49*

ELENCO DELLE SPECIE PER NUOVI IMPIANTI **49**

ALLEGATO D *61*

TABELLA SANZIONI **61**

ALLEGATO E *64*

CRITERI PER L'UTILIZZO DEI PARCHI PUBBLICI E DELLE AREE VERDI COMUNALI PER INIZIATIVE SPORTIVE, DEL TEMPO LIBERO, CULTURALI E SOCIALI **64**

ALLEGATO F *68*

ESEMPI DI CORRETTI TAGLI DI POTATURA **68**

BIBLIOGRAFIA *71*

NORME DI RIFERIMENTO *72*

GLOSSARIO *73*

PREMESSA

Il presente Regolamento, in attuazione del PRG, detta le disposizioni in materia di tutela del verde, sia pubblico che privato, e definisce le linee guida relative alla manutenzione, gestione e progettazione delle diverse tipologie di verde nel Comune di Casalecchio di Reno.

L'obiettivo principale è quello di promuovere la tutela ed il rispetto del patrimonio vegetale presente sul territorio, tenendo in considerazione gli innumerevoli benefici recati dalla presenza della vegetazione, quale elemento fondamentale del paesaggio e dell'ecosistema, in grado di depurare l'aria e l'acqua, di contribuire alla riduzione delle emissioni clima-alteranti, di migliorare le caratteristiche pedologiche, di fornire cibo e rifugio alle specie animali, ed in quanto elemento che può assolvere funzioni importanti sul piano culturale e sociale. Tutto questo viene attuato dall'Amministrazione Comunale attraverso le seguenti azioni:

- interventi di progettazione e/o di arricchimento del patrimonio verde, eseguiti secondo una logica di conservazione e di tutela del paesaggio e dell'ambiente;
- applicazione di tecnologie a basso impatto ambientale, in grado di apportare benefici al territorio e alla comunità;
- attività agro – ambientali volte a favorire lo sviluppo della flora autoctona e della fauna selvatica, nonché la rinaturalizzazione del paesaggio;
- interventi di manutenzione e gestione delle aree verdi volti alla conservazione e valorizzazione del patrimonio vegetale presente sul territorio.

Il presente Regolamento sostituisce il precedente approvato con deliberazione Consiliare n° 128 del 18 luglio 1996.

TITOLO I

GENERALITA'

ART. 1 PRINCIPI E FINALITÀ

a) L'Amministrazione Comunale di Casalecchio di Reno, col presente Regolamento, intende salvaguardare le aree a verde pubblico e privato, riconoscendo:
    1) l'importanza che la vegetazione riveste quale componente fondamentale del paesaggio, secondo l'art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana "*la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione";*
    2) il ruolo di vitale importanza che essa riveste per l'ambiente, per l'igiene e come fattore di miglioramento della qualità urbana e del benessere dei cittadini, esplicando funzioni di depurazione delle acque e dell'aria (assorbimento dell'anidride carbonica, metabolizzazione delle polveri sottili e di altri pericolosi inquinanti), costituzione e miglioramento del suolo, rifugio per la vita animale e miglioramento della varietà biologica del territorio;
    3) il ruolo fondamentale delle aree verdi nella valorizzazione del territorio e nel favorire la crescita culturale, la sensibilità ambientale e le relazioni sociali.

b) Costituiscono base e principi del presente Regolamento la normativa indicata nell'allegato "Norme di Riferimento"

ART. 2 AMBITI DI APPLICAZIONE

a) Il presente regolamento, in attuazione del PRG, detta disposizioni in difesa delle alberature, di parchi e giardini pubblici e privati, delle aree di pregio ambientale quali le zone boscate o arbustate (anche se le piante legnose sono cresciute in modo spontaneo), di siepi, di aree marginali delle zone agricole non direttamente interessate dalle coltivazioni quali maceri, fossi e scoli. Sono compresi i prati stabili ed i sentieri di interesse storico - naturalistico.
b) Sono esclusi dalla presente normativa gli orti botanici ed i vivai.
c) Questo documento attua le previsioni del PRG, al fine di ottenere un'organica gestione del verde cittadino.
d) A tale scopo si definiscono:

2.1) Verde pubblico:

1 giardini e parchi urbani	
2 giardini e parchi storici di pregio	
3 parchi agricoli	
4 verde fluviale	4.1 parchi fluviali
	4.2 altre tipologie di verde fluviale
5 aree protette	
6 aree boschive	
7 alberi di pregio	
8. aree permesse ai cani senza guinzaglio	
9. orti urbani	
10. verde sportivo	
11. verde complementare alla viabilità	11.1 rotatorie
	11.2 aiuole
	11.3 bordi stradali
12. alberate stradali	
13. verde cimiteriale	
14. verde all'interno di plessi scolastici	
15. sentieri di interesse storico-naturalistico	

2.2) Verde privato:

a) Tutti i parchi, giardini, aree verdi, aiuole, arbusti, siepi, singole alberature, filari e superfici alberate di proprietà privata, inclusi nel territorio comunale, nonché le corti rurali nel Territorio Agrosilvopastorale così come definite dal vigente Piano Regolatore Generale.

2.3) Aree agro-forestali:

a) Tutte le aree verdi non direttamente interessate dalle coltivazioni, superfici accessorie, boschi, incolti, maceri, piantate nel loro insieme di tutori e viti, fossi, prati ed ogni altra superficie a verde, incluse nel territorio agro - forestale così come definito dal vigente Piano Regolatore Generale.
b) Sono escluse dalla presente normativa le aree coltivate e gli interventi sulle piantagioni di alberi da frutta, pioppi ibridi, noci o altre alberature da taglio in coltivazioni specializzate.
c) A tale scopo si definiscono:
    - coltivazione specializzata: quando l'impianto è di origine esclusivamente artificiale disposto su più file parallele in pieno campo;
    - coltivazione semispecializzata: quando l'impianto è di origine esclusivamente artificiale disposto in un unico filare in pieno campo.
d) Sono altresì esclusi i nuovi impianti artificiali realizzati in coltura specializzata con criteri selvicolturali e specificamente destinati alla produzione di legno.
e) Tali impianti, per essere esclusi dagli effetti del presente regolamento, devono essere soggetti a lavorazioni annuali o periodiche che limitino lo sviluppo della vegetazione arbustiva o arborea invadente, o essere oggetto di apposito piano colturale.

TITOLO II

NORME GENERALI

ART. 3 OGGETTO DELLA SALVAGUARDIA

a) Le prescrizioni e le norme tecniche indicate dettano disposizioni per la salvaguardia e la gestione delle seguenti tipologie:
    1. verde pubblico sia di proprietà diretta dell'Amministrazione Comunale o di altri Enti pubblici, sia di proprietà diverse, ma comunque gestito dagli stessi Enti pubblici o da altre strutture su loro diretto mandato;
    2. verde privato;
    3. alberature aventi diametro del tronco superiore a cm 20 rilevato a m 1,30 dal colletto e le piante con più tronchi se almeno uno di essi presenta un diametro di cm 15 rilevato a m 1,30 dal colletto, siano esse su suolo pubblico o privato;
    4. devono intendersi inoltre salvaguardate:

       4.1) le Querce (genere *Quercus*), autoctone riportate nell'Allegato C – gruppo 1 - di altezza superiore ai 2 m;

       4.2) le siepi con altezza media superiore a 1,5 m e lunghezza superiore a 20 m, costituite per almeno il 50 % della loro biomassa da una o più specie arboree e/o arbustive autoctone di cui all'allegato C gruppo 1.
    5. Sono inoltre salvaguardate:

       5.1) le aree in corso di rinaturalizzazione, con superficie maggiore di 1000 mq, dove sia presente vegetazione arbustiva e/o arborea spontanea, che copra, anche in modo discontinuo, almeno il 20% della superficie considerata; la salvaguardia si esplica se, tra le specie arbustive e/o arboree cresciute spontaneamente, ne sono presenti almeno 3 di quelle indicate in allegato C gruppo 1 del presente regolamento;

       5.2) fanno eccezione, al precedente comma, le aree agricole oggetto di finanziamenti comunitari sulla rinaturalizzazione;

       5.3) i maceri e gli specchi d'acqua permanente o temporanea, secondo quanto previsto dall'art. 32 del PRG. Pertanto è tutelata la vegetazione che cresce all'interno o sui bordi dei maceri; il provvedimento di tutela si esplica

sottoponendo ad autorizzazione gli interventi sulla vegetazione dei maceri; gli interventi andranno effettuati, di norma, nel periodo che va da ottobre a febbraio;

5.4) le piantate a sostegno "vivo" (Acero campestre e Olmo) , di almeno 20 metri di lunghezza.

6. nel caso di aree in cui il PRG preveda un'edificabilità o in tutti i casi in cui è documentabile l'inottemperabilità al rispetto del concetto di salvaguardia, si applicano le disposizioni previste dall'art. 6 del presente Regolamento.

ART. 4 FUNZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

a) Gli interventi colturali sul verde pubblico e di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle proprietà comunali, effettuati direttamente o tramite terzi dall'Amministrazione stessa, possono essere eseguiti senza le autorizzazioni previste nel presente regolamento, ma nel rispetto dei suoi principi, previo parere del Servizio Ambiente.

ART. 5 ABBATTIMENTI

a) L'abbattimento di alberature (anche non più vegetanti, appartenenti alle tipologie indicate nell'articolo 3 comma a) del presente Regolamento é soggetto ad autorizzazione Comunale, da presentarsi, ai sensi dell'art. 2 lett. (n) del vigente Regolamento Edilizio Comunale, su apposito modulo predisposto dal Servizio Ambiente (vedi Allegato B).

b) Le motivazioni dell'abbattimento dovranno essere documentate nella domanda d'autorizzazione (comprensiva di materiale fotografico) e verranno valutate dal competente Servizio Ambiente, al cui parere favorevole è subordinato il rilascio dell'autorizzazione all'abbattimento.

c) Nel caso di domande presentate per ragioni legate allo stato fitosanitario e/o alla stabilità della pianta il Servizio Ambiente potrà chiedere che l'istanza sia corredata dalla seguente documentazione, a cura ed a spese del richiedente:

- planimetria indicante il numero e la qualità delle piante arboree presenti nell'area in cui è presente la pianta per la quale è richiesto l'abbattimento;
- perizia fitosanitaria e/o di valutazione di stabilità dell'albero eseguita da parte di un tecnico abilitato iscritto o all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali o al Collegio dei Periti Agrari o al Collegio degli Agrotecnici.

d) Nel caso di domande presentate per presunti danni ad un manufatto o struttura direttamente correlabili alla presenza dell'albero, il Servizio Ambiente potrà richiedere che l'istanza sia corredata dalla seguente documentazione, a cura ed a spese del richiedente:

- planimetria indicante il numero e la qualità delle piante arboree presenti nell'area in cui è presente la pianta per la quale è richiesto l'abbattimento;
- valutazione di stabilità dell'albero eseguita da parte di un tecnico abilitato iscritto o all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali o al Collegio dei Periti Agrari o al Collegio degli Agrotecnici.
- perizia di un tecnico qualificato, architetto-ingegnere-geometra-perito edile o altro iscritti regolarmente al proprio Albo Professionale, finalizzata a dimostrare che il danno alla struttura è dipendente dalla presenza dell'albero.

e) Per motivazioni legate ad interventi edilizi si rimanda a quanto indicato all'art. 15 ad oggetto "Norme legate ad interventi edilizi";
f) Nelle richieste di abbattimento legate a motivazioni di stabilità della pianta, per il Servizio Ambiente costituirà ulteriore elemento di valutazione l'analisi del rischio di caduta, redatto da un tecnico abilitato;
g) La risposta alla domanda di abbattimento (di una o più piante) verrà fornita dal Servizio Ambiente entro 30gg, salvo i casi in cui sia necessaria la richiesta di pareri tecnici integrativi.
h) L'abbattimento di alberi avvenuto in assenza dell'autorizzazione di cui al punto a) del presente articolo o gli interventi volti a compromettere la vita delle essenze arboree comportano la sanzione amministrativa pecuniaria, come previsto dall'Allegato D del presente Regolamento e la sostituzione della pianta abbattuta secondo quanto indicato dall'art. 6. In caso di abbattimento o danneggiamento di più alberi, ogni intervento verrà considerato una violazione al presente regolamento.
i) Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo, comporta l'automatico decadimento dell'autorizzazione medesima.

ART. 6 SOSTITUZIONI

a) Ogni albero abbattuto deve essere sostituito a cura e spese del richiedente.

b) Il numero degli alberi necessari per la sostituzione è indicato nella tabella sottostante che tiene conto della biomassa dell'albero abbattuto e di quella degli alberi in sostituzione:

TABELLA 1

Diametro albero abbattuto	**n° alberi da piantare in sostituzione**	**Valore monetario assegnato per gli alberi in sostituzione**
20 – 40 cm	2 di I grandezza, 1 di II o III grandezza	250 Euro (100 euro per la I^ grandezza e 50 euro per la II o III grandezza) + *15 euro quale contributo per i costi di manutenzione di ogni pianta in sostituzione;* **Totale: 295 Euro**
40 – 60 cm	3 di I grandezza, 2 di II o III grandezza	400 Euro (100 euro per la I^ grandezza e 50 euro per la II o III grandezza) *15 euro quale contributo per i costi di manutenzione di ogni pianta in sostituzione* **Totale: 475 Euro**
60 – 80 cm	3 di I grandezza, 4 di II o III grandezza	500 Euro (100 euro per la I^ grandezza e 50 euro per la II o III grandezza) + *15 euro quale contributo per i costi di manutenzione di ogni pianta in sostituzione* **Totale: 605 Euro**
> 80 cm	3 di I grandezza, 6 di II o III grandezza	600 Euro (100 euro per la I^ grandezza e 50 euro per la II o III grandezza) *+15 euro quale contributo per i costi di manutenzione di ogni pianta in sostituzione* **Totale: 735**

(Nota: per la definizione di albero di I^, II^ e III^ grandezza si fa riferimento a quanto indicato dall'art. 10)

c) Qualora la realizzazione di un progetto dell'Amministrazione comunale preveda l'abbattimento di alberature, il quadro economico progettuale dell'intervento, dovrà comprendere anche il costo del "risarcimento ambientale", come stabilito dalla Tab. 1 del presente articolo.

d) Negli interventi di abbattimento privati, gli alberi in sostituzione andranno collocati prioritariamente nella proprietà in cui era presente l'albero abbattuto, a cura e a spese del richiedente.

e) Qualora nell'area dove l'albero è stato abbattuto non sia possibile collocare le piante in sostituzione, gli alberi verranno messi a dimora in un'area verde pubblica indicata dal Servizio Ambiente, a cura e a spese del richiedente l'abbattimento.

f) Qualora, nei casi di cui al precedente comma e), chi effettua l'intervento di abbattimento non intenda provvedere direttamente all'acquisto degli alberi in sostituzione da mettere a dimora in un'area verde pubblica, può versare all'Amministrazione comunale, secondo quanto indicato sul modulo della richiesta di abbattimento (di cui all'allegato B), il costo corrispondente all'albero abbattuto e indicato nella Tabella 1 come "valore monetario per gli

alberi in sostituzione", cui andrà aggiunta la cifra indicata in Tabella 1 quale contributo per i costi di manutenzione.

g) L'Amministrazione comunale provvederà ad istituire un apposito "fondo di risarcimento ambientale" in cui verranno versate le quote di cui sopra. In tale fondo, verranno versate anche le quote relative alle sanzioni amministrative per abbattimenti non autorizzati, nonché alle violazioni al presente Regolamento del Verde.

   Da questo fondo si potrà attingere per interventi ambientali di pubblica utilità quali:

   - Rinaturalizzazioni;
   - qualificazione del Verde pubblico;
   - nuovi impianti arborei e arbustivi con specie autoctone.

h) Il richiedente, all'atto della presentazione della domanda d'abbattimento e secondo quanto previsto dall'art. 5 del presente Regolamento, dovrà manifestare, a seconda della casistica in cui ricade la natura dell'abbattimento, la volontà di procedere in proprio alla sostituzione delle alberature oppure al riconoscimento del versamento a favore del "fondo di risarcimento ambientale", come indicato nel modulo allegato (allegato B)

i) Nel caso l'abbattimento sia determinato da problemi fitosanitari, da interferenze con linee elettriche o ferroviarie esistenti, e/o da altre cause che possano compromettere la stabilità dell'albero e/o quelle degli edifici ad essi adiacenti con evidente pericolo per le persone, comprovato da relazione a cura di un Agronomo e/o Perito agrario abilitato, la sostituzione non viene disciplinata da quanto previsto al punto b) del presente articolo. In questo caso la sostituzione verrà effettuata con un unico albero da scegliere tra gli esemplari dell'Allegato C gruppo 1, seconda grandezza, secondo le modalità previste dai commi d), e), f) del presente articolo.

j) Nel caso di abbattimento di un albero del genere *Quercus,* inferiore ai 20 cm. di diametro del tronco ad 1,30 m dal colletto e superiore ai 2 m. di altezza, la pianta in sostituzione dovrà appartenere allo stesso genere, quindi dovrà essere piantata una quercia (*cfr.* all. C gruppo 1). Il valore monetario assegnato per la sostituzione di una quercia tutelata risulta pari a 150 Euro a cui andrà aggiunta la cifra di 15 euro quale contributo per costi di manutenzione.

   Per Querce superiori ai 20 cm. di diametro per la sostituzione valgono le disposizioni del presente articolo sulla base dei dettami della Tab. 1.

k) Nel caso in cui venga abbattuta una siepe (si intendono tutelate le siepi cresciute spontanee con altezza media superiore a 1,5 m e lunghezza superiore a 20 m), essa dovrà essere ripiantata; in alternativa potranno essere piantati due alberi di prima grandezza e uno di seconda per ogni 20 m. di siepe tutelata distrutta. Il valore monetario assegnato per la

sostituzione di una siepe risulta pari a 250 Euro per ogni 20 m. di siepe salvaguardata abbattuta cui andrà aggiunta la cifra di 50 euro quale contributo per costi di manutenzione.

l) Nel caso venga abbattuta una Piantata a sostegno vivo con Acero campestre oppure Olmo, essa dovrà essere ripiantata; in alternativa potranno essere piantati tre Aceri campestri, per ogni filare di piantata abbattuta. Il valore monetario assegnato per la sostituzione di una Piantata risulta pari a 150 Euro per ogni filare di Piantata abbattuta, cui andrà aggiunta la cifra di 50 euro quale contributo per costi di manutenzione.

m) Nel caso venga distrutta un'area in corso di rinaturalizzazione (cfr art. 3 comma a punto 5.1) dovranno essere piantati 2 alberi di I grandezza e 1 di II grandezza ogni 1000 mq di superficie in corso di rinaturalizzazione distrutta. Il valore monetario assegnato per la sostituzione di un'area in corso di rinaturalizzazione è pari a 250 Euro per ogni 1000 mq di superficie distrutta cui andrà aggiunta la cifra di 50 euro quale contributo per costi di manutenzione.

n) Il versamento a favore del "fondo di risarcimento ambientale" dovrà essere effettuato entro due mesi dall'abbattimento come specificato nell'allegato B.

o) La mancata sostituzione delle piante o il mancato versamento all'apposito fondo comportano l'applicazione della sanzione prevista dall'Allegato D del presente regolamento, per omissione alle prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo.

p) I nuovi impianti sostitutivi dovranno rispettare i seguenti criteri:

    1. La scelta delle specie dovrà essere fatta tra quelle elencate nell'allegato C gruppo 1 e 2 prioritariamente e, in misura mai superiore al 30%, con altre specie (gruppo 3); L'altezza delle piante da collocare a dimora (alberi di I e II grandezza) dovrà essere compresa tra 2 e 4 metri e diametro del tronco a 1m dal colletto compreso tra 6 e 8 cm;
    2. Nel caso di viali alberati, di giardini di valore storico e di altre aree che rappresentano un elemento di identità del territorio la sostituzione verrà effettuata, previa valutazione da parte del Servizio Ambiente del contesto in cui la pianta si inserisce, scegliendo preferibilmente la stessa specie dell'albero che è stata abbattuto.
    3. In ogni caso, gli alberi da sostituire devono rispettare la distanza di 5 m dagli edifici e comunque le distanze dai confini di proprietà previste dal Codice Civile.
    4. L'avvenuta sostituzione della pianta dovrà avvenire entro un anno dalla data di rilascio dell'autorizzazione all'abbattimento tramite comunicazione indirizzata al Servizio Ambiente del Comune e corredata di documentazione fotografica.
    5. Gli alberi messi a dimora in sostituzione di alberi abbattuti sono sempre tutelati pur se privi delle caratteristiche dimensionali.

ART. 7 POTATURE

a) Un albero correttamente piantato e coltivato, in assenza di patologie specifiche non necessita di potature.

b) La potatura, quindi, è un intervento che riveste un carattere di straordinarietà.

c) Le potature, su piante arboree (ad esclusione delle conifere), si possono effettuare interessando branche e rami di diametro non superiore a cm 7 e praticando i tagli all'inserimento della branca o ramo di ordine superiore su quello inferiore, e cioè ai *nodi* o biforcazioni, in maniera da rispettare la ramificazione e la forma naturale dell'albero. I tagli dovranno essere netti e rispettare il *collare* sulla parte residua senza lasciare monconi; tale tecnica risulta comunemente definita a "tutta cima con taglio di ritorno". (vedi Allegato F).

d) Sulle piante esistenti allevate a forma obbligata sono altresì consentiti gli interventi tendenti al mantenimento della forma della chioma (siepi);

e) Gli interventi di cui al comma c) si possono effettuare dal 1° Novembre al 15 Marzo;

f) E' vietata l'asportazione dei nidi e la potatura dei rami che fungono da appoggio per gli stessi;

g) Gli interventi su specie aghifoglie sempreverdi vanno effettuati esclusivamente per la rimonda del secco; negli altri casi necessitano di autorizzazione;

h) Gli interventi drastici di potatura che non seguono i criteri indicati al comma c) sono ammessi, solo previa autorizzazione del Servizio Ambiente, soltanto in casi particolari come il sussistere di situazioni di reale pericolo oppure quando si vuole evitare di abbattere una pianta in condizioni fitosanitarie precarie.

j) In particolare gli interventi di capitozzatura, cioè i tagli che interrompono la "freccia" dell'albero e quelli praticati sulle branche con diametro superiori a cm 7 di diametro, sono soggetti a preventiva comunicazione da inoltrare a cura del richiedente, almeno 30 giorni prima della data dell'esecuzione dell'intervento al Servizio Ambiente.

   La comunicazione va corredata di:

   - fotografia delle piante da potare
   - descrizione dell'intervento e motivazione

i) Nei casi in cui il Servizio Ambiente ritenga dubbia la motivazione o la corretta modalità di esecuzione dell'intervento, entro il termine previsto per l'intervento, potrà negare l'intervento stesso oppure chiedere ulteriore documentazione.

k) In ogni caso interventi di potatura non conformi alle norme indicate al sopracitato comma c) ed eseguiti in assenza di autorizzazione possono essere considerati dal Servizio Ambiente,

agli effetti del presente regolamento, abbattimenti e/o danneggiamenti e pertanto saranno assoggettati alle norme di cui agli artt. 5 e/o 8.

ART. 8 DANNEGGIAMENTI

a) Sono considerati danneggiamenti tutti gli interventi che, direttamente o indirettamente, possono compromettere l'integrità fisica e lo sviluppo delle piante, pertanto tali azioni sono considerate, a tutti gli effetti, abbattimenti non autorizzati e vengono disciplinati secondo quanto previsto dall'art. 5 del presente Regolamento.

b) E' vietato, in particolare:

1) il versamento di sostanze fitotossiche (sali, acidi, oli, ecc) nelle aree di pertinenza delle piante;
2) la combustione di sostanze di qualsiasi natura all'interno delle aree di pertinenza delle alberature;
3) il riporto, nelle aree di pertinenza delle piante, di ricarichi superficiali di terreno o di qualsivoglia materiale, tali da comportare l'interramento del colletto e l'impermeabilizzazione dell'area di pertinenza dell'alberatura;
4) l'asporto di terreno dalle aree di pertinenza degli alberi;
5) l'utilizzo delle aree a bosco, delle aree a parco nonché delle aree di pertinenza delle alberature, per depositi di materiali di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali in genere;
6) la realizzazione di impianti di illuminazione tesi a mettere in "evidenza" le alberature;
7) gli scavi di qualsiasi natura nell'area di pertinenza delle alberature, secondo quanto previsto dall'articolo 10;
8) la rottura di rami, l'asportazione di parti di corteccia e i tagli delle radici;

c) Il danneggiamento del patrimonio arboreo di proprietà comunale comporta, oltre alla sanzione prevista del presente regolamento (Allegato D), l'obbligo di risarcimento del danno al patrimonio comunale, calcolato secondo la metodologia indicata alla Tabella 1 dell'art. 6, fatto salvo l'applicazione di quanto previsto dal Codice Penale. Le somme versate saranno indirizzate all'apposito 'fondo di risarcimento ambientale" avente scopo il miglioramento e la riqualificazione del verde urbano, secondo le modalità previste dall'art.6.

ART. 9 NORME PER LA DIFESA DELLE PIANTE IN AREE DI CANTIERE

a) Fermo restando quanto indicato nell'art. 8 del presente regolamento, nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente, sia essa salvaguardata o meno (evitando lesioni alla corteccia ed alle radici, rottura di rami, ecc.)
b) In particolare dovrà essere rispettata l'area di pertinenza di cui all'art. 10.
c) All'interno della suddetta area non dovranno avere luogo i lavori di scavo, depositi di oli minerali, acidi, basi, vernici ed altre sostanze aventi effetto consolidante del suolo o fitotossiche, nè transito di mezzi pesanti.
d) Qualora non si possa evitare di transitare all'interno dell'area di pertinenza, la superficie del terreno interessata deve essere ricoperta con uno strato di materiale drenante.
e) Per gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, fognatura, ecc), si devono osservare distanze, utilizzare passacavi (nel caso di mancanza di spazio) e precauzioni tali da non danneggiare le radici degli alberi.
f) Nel caso di istanza per l'esecuzione di scavi presentate all'Area Qualità e Tutela del Territorio, inerenti ad aree con presenza di elementi vegetativi, dovrà essere acquisito il formale parere del Servizio Ambiente, il quale darà prescrizioni per la salvaguardia della vegetazione presente nell'area interessata. Solo per la posa e la manutenzione di utenze sotterranee, in caso di effettiva mancanza di spazio, si potrà operare a distanze inferiori a quelle indicate nell'articolo 10 del presente Regolamento.
g) Nel caso di interventi effettuati a distanze inferiori a quelle indicate al precedente punto b) e di operazioni di Pronto Intervento su utenze di pubblica utilità che provocano un danneggiamento tale da richiedere l'abbattimento della pianta, il Servizio Ambiente potrà chiedere all'esecutore e/o al committente di effettuare la sostituzione della pianta abbattuta, secondo quanto previsto dall'art. 6;
h) Al termine dei lavori, nell'area dovranno essere ripristinate le condizioni originarie.

ART. 10 AREE DI PERTINENZA DELLE ALBERATURE

a) Si definisce "area di pertinenza delle alberature", lo spazio, sia di superficie sia di volume, che deve essere messo a disposizione delle piante.

b) Per un albero di nuovo impianto, l'area di pertinenza, corrisponde, sul terreno, ad un cerchio con centro sul tronco e raggio variabile al variare della classe di grandezza dell'albero come indicato nella tabella sottostante:

CLASSE GRANDEZZA	RAGGIO
Alberi di I° grandezza (altezza a pieno sviluppo: > 20 m)	m. 4,0
Alberi di II° grandezza (altezza a pieno sviluppo: 10-20 m)	m. 3,0
Alberi di III° grandezza (altezza a pieno sviluppo: < 10 m)	m. 2,5

c) Per un albero esistente, l'area di pertinenza, corrisponde ad un cerchio avente come centro il fusto dell'albero e come raggio la misura moltiplicata per 4 del diametro del tronco.

d) All'interno di tale area è vietato qualunque intervento o atto, in grado di danneggiare la pianta stessa, evitando in particolare l'interramento del colletto.

e) Nelle nuove realizzazioni e risistemazioni del verde arborato in parcheggi, strade, piazze e comunque in tutti gli ambiti ristretti, in deroga a quanto sopra, dovrà comunque essere rispettata la distanza minima dal colletto di m 1, assicurando un'aiuola di superficie permeabile minima di 3 mq; in casi del tutto eccezionali e debitamente documentati, il Servizio Ambiente potrà concedere deroghe alle misure indicate.

f) La superficie di terreno interessata dall'area di pertinenza dovrà essere costituita da terreno vegetale ed essere in contatto con il suolo sottostante, evitando quindi la interposizione di strati impermeabili fra la pianta e la falda sottostante.

g) Rimane immutata la possibilità di computarne la superficie ai fini edificatori secondo i parametri urbanistici ed edilizi prescritti dal P.R.G. vigente e dal Regolamento Edilizio.

h) Qualora cercini, cordoli, o porzioni di essi ricadano all'interno, o parzialmente all'interno delle aree di pertinenza delle alberature esistenti, potranno essere demoliti e ricostruiti ponendoli alle distanza di cui al punto c del presente articolo.

i) Nei lotti privati e pubblici in cui i nuovi interventi non possano rispettare le aree di pertinenza delle alberature l'Ufficio Controllo Edilizio ed Urbanistica coinvolgerà il Servizio Ambiente nella valutazione della pratica nell'ambito della Conferenza dei Servizi. Gli Uffici suddetti potranno concordare di coinvolgere nell'analisi del progetto la Commissione per la Tutela Architettonica ed il Paesaggio.

ART. 11 DIFESA FITOSANITARIA

a) Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde è fatto obbligo di prevenire, in base alla normativa vigente e all'art. 500 del Codice Penale, la diffusione delle principali malattie e dei

parassiti animali e vegetali che possano diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato.

b) Si dovranno, a tal proposito, privilegiare le misure di tipo preventivo, volte a diminuire al massimo le condizioni di stress per le piante, migliorando le condizioni di vita della pianta. In caso di terapia sono preferibili le tecniche di lotta biologica e integrata.

c) La prevenzione dovrà essere attuata attraverso:

* scelta di specie adeguate e l'impiego di piante sane;
* difesa delle piante da danneggiamenti;
* adeguata preparazione dei siti di impianto;
* rispetto delle aree di pertinenza indicate dal presente regolamento (ART. 10) e la protezione delle stesse da calpestio ecc.
* potatura eseguita secondo le modalità indicate dall'art. 7.

d) In particolare, dovrà essere effettuata la lotta obbligatoria secondo le seguenti disposizioni:

- D.M. 17.04.1998 "Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano *Ceratocystis fimbriata*;
- D.M. 17.04.1998 "Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la processionaria del pino *Traumatocampa pityocampa;*
- D.M. 10.09.1999 "Regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora)* nel territorio della Repubblica;
- Decisione della Comunità Europea 2001/218/CE recante misure fitosanitarie di urgenza per impedire la diffusione dell'organismo di quarantena *Bursaphelenchus xylophilus* (PWN), Nematode del legno di pino.

TITOLO III

NUOVI IMPIANTI

ART. 12 DISTANZE MINIME DI IMPIANTO

a) Nella realizzazione di nuovi impianti o nelle sostituzioni di piante esistenti devono essere sempre utilizzate le specie compatibili con le potenzialità di sviluppo futuro, sia dell'apparato radicale che della chioma.

b) A tal fine nella realizzazione di nuove aree a verde, nei nuovi impianti e nelle sostituzioni devono essere rispettate, per gli alberi, le seguenti distanze minime di impianto da costruzioni ed alberi limitrofi:

CLASSI DI GRANDEZZA	MISURA A PIENO SVILUPPO	DISTANZE MINIME DA MANUFATTI E ALBERATURE
Alberi di I° grandezza	> 20 m	m. 10
Alberi di II° grandezza	10 – 20 m.	m. 5
Alberi di III° grandezza	<10 m.	2.5

c) Resta, comunque l'obbligo delle disposizioni del Codice Civile agli art. 892 e seguenti, del Codice della Strada approvato con D.L. n_285 del 30.04.92 agli art. 12, 16, 17, 18, 29 e relativo al regolamento di attuazione, delle norme ferroviarie, dei regolamenti dei Consorzi di Bonifica e della normativa di Polizia idraulica dei fiumi.

ART. 13 SCELTA DELLE SPECIE NEI NUOVI IMPIANTI

a) Nel momento in cui si deve porre a dimora un nuovo albero, bisogna partire prima di tutto dal principio di "*piantare l'albero giusto al posto giusto*". A questo proposito, quindi:

1) tutte le piante dovranno essere poste a dimora a regola d'arte al fine di ottenere le massime garanzie di attecchimento e assicurare le condizioni ideali di sviluppo utilizzando materiale vivaistico di prima qualità con chiome, freccia e apparato radicale integro.
2) la scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni deve tendere alla conservazione degli aspetti naturali, paesaggistici e culturali del territorio.

b) I criteri per la scelta variano in funzione della zona in cui sono attuati gli interventi e sono più rigorosi nelle zone a più alto valore ambientale, quali le aree naturali e le zone agricole, mentre lasciano maggiori possibilità di scelta nelle aree urbane nelle quali sono radicalmente alterate le originali condizioni climatico-ambientali.

c) Nella scelta delle specie per nuovi impianti dovranno essere rispettati i seguenti criteri, in riferimento agli elenchi di specie allegati al presente regolamento:

1) INTERVENTI DI RINATURALIZZAZIONE (rimboschimenti, siepi, ecc.)

Gli interventi devono mirare alla conservazione del paesaggio e possibilmente al miglioramento dell'ecosistema.

Sono pertanto consentite esclusivamente quelle essenze che rientrano nella flora tipica della zona fitoclimatica e geomorfologica, nonchè dell'ecosistema oggetto dell'intervento.

Scelta delle specie: alberi ed arbusti del solo gruppo 1, dell'Allegato C e nelle forme tipiche, intendendosi escluse le varietà ornamentali; possono essere usate specie diverse (gruppo 2 dell'allegato C solamente in situazioni ambientali particolari ed in ambiti spaziali ristretti (es: vicino ai manufatti) e comunque in misura non superiore al 10% del totale delle piante legnose collocate a dimora. Ciò al fine di produrre un miglioramento delle condizioni generali dell'ecosistema.

2) VERDE AGRICOLO

Gli interventi nelle aree agricole devono tendere alla salvaguardia del paesaggio tipico delle zone agricole della prima collina e del basso Appennino bolognese.

Scelta delle essenze: alberi ed arbusti dei gruppi 1 e 2, Allegato C e nelle forme tipiche, intendendosi escluse le varietà ornamentali; è consentito l'impianto di un 10% di essenze del Gruppo 3 come valore massimo sul totale delle piante collocate a dimora.

3) VERDE URBANO PUBBLICO E PRIVATO

In considerazione delle evidenti differenze che caratterizzano l'ambiente urbano rispetto al paesaggio naturale, gli interventi di piantagione del verde pubblico e privato in ambito urbano debbono essere realizzati utilizzando specie resistenti alle difficili condizioni ambientali che in questo ambito si verificano; in ogni caso le specie autoctone del gruppo 1 e 2, Allegato C vanno impiegate per almeno il 70% del totale delle piante arboree ed arbustive collocate a dimora. Nella scelta delle specie possono essere utilizzate anche forme ornamentali.

Le piante ad alto fusto messe a dimora devono avere altezza compresa tra 2 e 4 metri e diametro a 1.30m dal colletto compreso tra 6 e 8 cm.

ART. 14 SPECIE VIETATE

a. E' vietato l'impianto di specie del gruppo 4, Allegato C del presente Regolamento. Tale divieto ha l'obiettivo di salvaguardare lo sviluppo della vegetazione autoctona e di evitare particolari motivi di disagio alla cittadinanza. Sono fatti salvi singoli interventi particolari che devono essere debitamente motivati e documentati al Servizio Ambiente.
b. Sul territorio comunale è vietato, di norma, l'impianto di ulivi con diametro del tronco (a 130 cm. dal colletto) superiore a cm. 15; gli ulivi impiantati sul territorio comunale devono provenire da coltivazione vivaistica e se le dimensioni del tronco sono superiori a quelle sopra indicate l'impianto necessita di autorizzazione scritta del Servizio Ambiente.
c. Sono esclusi dal rispetto del presente articolo i cimiteri ed i parchi e/o giardini storici in cui la scelta di essenze diverse possa essere giustificata da ragioni storiche, architettoniche, artistiche. Eventuali deroghe, in considerazione di particolari situazioni, potranno essere concesse dal Servizio Ambiente su presentazione di dettagliata relazione.

ART. 15 NORME PER GLI INTERVENTI EDILIZI

a) In tutti gli interventi edilizi ed urbanistici (anche in fase di elaborazione di piano particolareggiato) relativi a nuove costruzioni od ampliamenti di quelle esistenti, negli interventi dove sia prevista un'area verde o nei casi di ristrutturazione edilizia con aumento di volume, deve essere prevista la progettazione a verde dell'area scoperta di pertinenza degli edifici secondo gli standard fissati dal P.R.G. e dal presente Regolamento.
b) Nelle aree urbane, per quanto riguarda gli interventi di cui sopra, si richiede che il progetto sia sempre accompagnato da un rilievo dello stato del verde in essere con un piano degli interventi di nuove piantumazioni e/o abbattimenti
c) Per tali interventi occorrerà presentare al Servizio Ambiente, in allegato alla Pratica Edilizia, la seguente documentazione:
    1) planimetria dello stato di fatto ed il rilievo fotografico precedente i lavori, indicante le alberature o arbusti esistenti, genere e specie botanica, dimensioni ed aree di pertinenza;
    2) negli elaborati dovranno anche essere rilevate tutte le piante presenti in lotti esterni a quello interessato dagli interventi edilizi, anche se di altrui proprietà, allorquando i lavori interessino le aree di pertinenza delle alberature definite dall'articolo 10 del presente Regolamento. Tutti gli elaborati della pratica edilizia relativi all'analisi

dello stato di fatto ed alla progettazione del verde devono essere redatte da tecnici abilitati iscritti regolarmente all'albo.

3) negli elaborati dovrà inoltre essere indicata la presenza di aree naturali quali aree boscate, aree private, specchi e corsi d'acqua, formazioni arbustive,ecc.;
4) planimetria esecutiva indicante sia le opere edili, gli impianti tecnologici e le nuove opere a verde, contenente le modifiche allo stato di fatto e comprensiva di eventuali ipotesi di abbattimenti.

d) Qualora la planimetria esecutiva preveda la distruzione di aree naturali o l'abbattimento di piante salvaguardate, il Servizio Ambiente potrà dare parere negativo al progetto chiedendone una revisione che conservi e valorizzi la vegetazione già esistente.

e) In caso di autorizzazione all'abbattimento, il progetto delle nuove opere a verde dovrà rispettare i criteri indicati negli artt. 6 e 13 del presente regolamento in merito al numero, alla modalità ed alla tipologia dei nuovi impianti.

f) Nel caso di trasformazione di corti agricole in corti civili (a vocazione residenziale) il piano unitario già previsto dalla normativa di Prg dovrà contenere tutte le indicazioni sullo stato di fatto del verde e sulle successive modifiche per quanto riguarda i nuovi impianti e/o eventuali abbattimenti, secondo i criteri indicati negli artt. 6 e 13 del presente regolamento; tale documentazione dovrà essere vagliata dal Servizio Ambiente, il quale, qualora ne sussistano i requisiti, potrà dare parere negativo al progetto chiedendone una revisione che conservi e valorizzi la vegetazione già esistente.

g) Nel caso di interventi di nuova costruzione o ampliamenti e ristrutturazione di fabbricati artigianali e industriali, oltre a quanto previsto nel presente articolo per le aree urbane, si richiede la progettazione di opere a verde che fungano da mitigazione ambientale e di visuale paesaggistica dell'area.

h) Qualora, in caso di nuove costruzioni o ampliamenti e ristrutturazioni dell'edificato, non sia possibile eseguire le opere a verde si applica quanto previsto dal PRG.

TITOLO IV

PRESCRIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELLE NUOVE OPERE DI URBANIZZAZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE

ART. 16 PARCHI E GIARDINI

a) Al fine di valorizzare la funzione ambientale del verde e ridurre i costi di manutenzione, i nuovi progetti di parchi e giardini devono essere redatti sulla base delle indicazioni contenute nelle tabelle sottostanti:

1) Modalità per la realizzazione dei progetti del verde

TIPOLOGIA	NORME GENERALI DI IMPIANTO
VERDE ARBORATO (Alberi di I e II e III grandezza)	25-30% del totale superficie a completo sviluppo delle chiome;
VERDE ARBUSTATO (Bordure, Siepi e Macchioni arbustivi)	20-25% del totale superficie; gli arbusti andranno collocati prevalentemente in moduli monospecifici e piantati piuttosto fitti utilizzando pacciamatura di corteccia di Pino (o materiale analogo) per ridurre o annullare lo sviluppo delle infestanti; le zone con pendenza superiori al 20%, devono essere in prevalenza, ricoperte con arbusti a crescita libera o, in alternativa, con specie erbacee tappezzanti che non necessitano di sfalcio periodico.
VERDE A PRATO	40 -50% del totale superficie

2) Per parchi e giardini di nuova progettazione, le attrezzature consigliate sono le seguenti:

2.1) attrezzature per sosta, gioco, ristoro e ricovero, ogni 2000 mq:

- □ n° 2 panchine;
- □ n° 3 cestini porta – rifiuti;
- □ n° 4 posti – biciclette (che permetta di assicurare il telaio della bicicletta alla struttura);
- □ n° 1 tavolo con panche;
- □ n.°1 distributore palette cani con gettoniera;

- □ impianto di irrigazione: tutte le aree dotate di verde, anche in situazioni isolate, dovranno essere provviste di impianto automatico di irrigazione a servizio delle piante, alberi e arbusti. Tale impianto dovrà essere collegato ad un punto di erogazione dell'acqua tramite temporizzatore e costituito da tubo in PVC funzionante a goccia oppure interrato;
- □ le nuove piantumazioni vanno corredate dalla stesura di idoneo strato paciamante utile al contenimento delle infestanti. Le pacciamature vanno effettuate preferibilmente con pacciamanti naturali (corteccia di pino e similari)evitando di norma l'utilizzo di teli plastici.

2.2) attrezzature per la qualificazione naturalistica:

- □ n° 1 nido artificiale per uccelli almeno ogni 2500 mq;
- □ n°1 nido per pipistrelli ogni 2500 mq;
- □ n° 1 tronco (risultante da alberature abbattute) di almeno 60 cm di diametro ogni 10.000 mq

2.3) Inoltre, in relazione anche alle caratteristiche generali del Parco o Giardino, sono consigliabili le seguenti dotazioni:

- □ n° 1 muretto a secco (o parzialmente cementato) ogni 20.000 mq; il muretto avrà una lunghezza di almeno 15 m, un altezza di 1 m circa e 40 cm circa di spessore con orientamento Nord-Sud.
- □ n° 1 stagno di almeno 100 mq (o zona umida di equivalente superficie) ogni 20.000 mq
- □ n°1 cumulo di pietre e sabbia ogni 20.000 mq;
- □ n°1 mangiatoia per uccelli ogni 20.000 mq da collocare soltanto nel caso vi sia la possibilità di gestirla con persone esperte;
- □ n.°1 fontanella per superfici complessive superiori a 2.000 mq
- □ ferma restando la condizione di cui sopra, per le aree verdi di dimensioni superiori a 10.000 mq. il numero delle fontanelle sarà fissato, di volta in volta su parere del Servizio Ambiente, sulla base della dimensione e/o della morfologia dell'area

c) Il Servizio Ambiente si riserva la facoltà di applicare standard differenti a quelli indicati in ragione delle caratteristiche ambientali, morfologiche e logistiche dell'area interessata

dall'intervento, fermo restando quanto citato al successivo Titolo V "Definizione, Uso e Gestione del Verde Pubblico".

ART. 17 PARCHEGGI

a) Per quanto riguarda i parcheggi si prevedono le seguenti dotazioni:

1) n. 1 albero di I^o II^ grandezza ogni 60 mq. di superficie del parcheggio, con una aiuola di dimensioni secondo quanto previsto dall'articolo 10 del presente Regolamento;

2) n. 1 cestino porta –rifiuti ogni 250 mq di superficie del parcheggio;

ART. 18 VIALI ALBERATI

a) Nel caso di nuovi filari in zone urbane esistenti, si prescrivono i seguenti parametri dimensionali:

1. forma e dimensioni delle aree permeabili di impianto: si privilegia la messa a dimora su aiuola continua non pavimentata larga almeno 1,50 m per alberi di I° e II° grandezza e 1,00 m per gli alberi di III° grandezza, fatto salvo casi particolari nei quali il sesto d'impianto esistente non consenta il rispetto di tali dimensioni.
2. per le piante isolate la superficie minima dell'aiuola, varia in relazione alla grandezza dell'albero secondo quanto previsto dall'art. 10 del presente Regolamento.
3. interassi tra gli alberi: per gli alberi di I° grandezza preferibilmente non inferiori a 10 – 12 m, per gli alberi di II° grandezza preferibilmente non inferiori a 8 m, per alberi III° grandezza preferibilmente non inferiori a 4 m;
4. distanze da edifici: per gli alberi di I° grandezza preferibilmente non inferiori a 7 m, per gli alberi di II° e III° grandezza preferibilmente non inferiori a 5 m.

ART. 19 PERCORSI PEDONALI E CICLABILI

a) Per i percorsi pedonali e ciclabili di nuova progettazione, le attrezzature consigliate sono le seguenti dotazione :

n. 2 panchine ogni 100 m;

n. 2 Cestini porta-rifiuti ogni 100 m;

n. 4 posti porta-biciclette ogni 250 m;

b) Tali attrezzature potranno essere costruite in legno, ferro, plastica preferibilmente riciclata.

ART. 20 VERDE AI MARGINI STRADALI

a) Per quanto riguarda il verde presente ai margini stradali occorre prevedere, quando la larghezza delle fasce a verde è superiore ai metri 4, una fascia a prato di 2-3 m. in prossimità del ciglio stradale in modo da poter essere sfalciata con l'utilizzo della sola barra falciante da automezzo in strada e facilmente pulita dai rifiuti.

b) Le fasce a verde più lontane di due m. dal ciglio stradale debbono essere il più possibile ricoperte da arbusti a crescita libera e piantati fitti in modo da limitare la crescita delle infestanti; le siepi lungo le strade andranno piantate in moduli monospecifici di 20-30 m di lunghezza e separati tra loro da uno spazio non arbustato di 10 m circa. Le siepi potranno anche essere arborate con alberi di III grandezza quando la distanza dal ciglio stradale lo consente.

ART. 21 ROTATORIE

a) La rotatoria è un tipo di intersezione a raso (cioè senza cavalcavia) fra due o più strade. Assolve alla funzione di moderazione e snellimento del traffico. L'incrocio fra le strade è sostituito da un anello stradale a senso unico che si sviluppa intorno ad uno spartitraffico di forma più o meno circolare. I flussi di traffico lo percorrono in senso antiorario.

b) Il verde delle rotatorie, al fine di ridurre la manutenzione e migliorare l'ambiente urbano, andrà realizzato prevalentemente con fasce concentriche di arbusti a crescita libera e piantati fitti in modo da limitare la crescita delle infestanti; verso il ciglio stradale verranno collocati gli arbusti più piccoli (esempio: Lavanda) e verso il centro della rotonda gli arbusti a crescita maggiore privilegiando le specie resistenti al secco. Verso il centro dell'aiuola potranno anche essere collocati alberi di III grandezza se le dimensioni della rotonda lo consentono.

c) La fascia a prato sarà limitata a 2-3 metri dal ciglio stradale; questa potrà essere sfalciata con l'utilizzo della sola barra falciante da automezzo in strada.

ART. 22 GRANDI "ISOLE" VERDI TRA GLI ASSI VIARI

a) Queste aree non frequentate dal pubblico dovranno essere destinate a prevalente funzione ambientale con manutenzione molto ridotta e in prevalenza lasciate a “libera evoluzione”; inizialmente può essere previsto l’impianto di specie arboree ed arbustive autoctone che con il tempo provvederanno a disseminare; il perimetro di queste aree deve essere costituito da siepi spinose impenetrabili (esempio:*Rosa canina*.) con buon effetto estetico.

ART. 23 PRESA IN CARICO DA PARTE DEL COMUNE DI AREE VERDI

a) Se le opere verranno realizzate da privati, dovrà essere da essi garantita la manutenzione e l’attecchimento delle piante fino a 24 mesi dalla messa in posa, prima della presa in carico dell'area da parte del Comune. Il periodo della messa a dimora, da cui avranno inizio i 24 mesi di garanzia, dovrà essere preventivamente comunicato al Servizio Ambiente con apposita nota scritta. Lpresente prescrizione potrà essere modificata solo in seguito ad accordi specifici con l'Amministrazione Comunale all’interno delle convenzioni urbanistiche.
b) Le zone a verde, per essere prese in carico dall’Amministrazione Comunale, devono essere realizzate secondo i principi del presente Regolamento.
c) Non potranno essere prese in carico le opere a verde che sono state realizzate in difformità dagli elaborati di progetto approvati o di cui non è stata curata la manutenzione con particolare riguardo all’attecchimento delle alberate.

TITOLO V

DEFINIZIONE, USO E GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO

ART. 24 GIARDINI E PARCHI URBANI

24.1) Definizioni

a) I giardini ed i parchi urbani sono aree verdi inserite nel tessuto urbano o ai margini di esso, e svolgono una importante funzione ambientale e sociale. I parchi ed i giardini urbani sono generalmente strutturati in aree con diverse funzioni: riposo, gioco, attività sportive, servizi, eventualmente di carattere culturale e ricreativo.

b) Il presente articolo si applica a tutte le aree adibite a parco, giardino, verde pubblico, di proprietà o gestione dell'Amministrazione Comunale, o comunque di uso pubblico.

24.2) Regole d'uso dei giardini e parchi urbani

a) Oltre quanto già previsto dal vigente Regolamento di Polizia Urbana, nei parchi e nei giardini urbani è vietato:

a.1) eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare e minacciare in altro modo l'esistenza di alberi, di arbusti o parti di essi, nonché danneggiare volontariamente i prati;

a.2) affiggere manifesti o locandine con annunci o messaggi di vario tipo sugli alberi e sugli arredi;

a.3) raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, frutti, funghi, terriccio, muschio, strato superficiale di terreno, nonché calpestare le aiuole; in particolare è vietata l'asportazione e il danneggiamento del Pungitopo (*Ruscus aculeatus*) e del Ciclamino *(Cyclamen neapolitanum)*.

a.4) la messa a dimora di piante senza l'autorizzazione del Servizio Ambiente e l'introduzione di animali esotici e selvatici;

a.5) abbandonare, catturare, molestare, o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi;

a.6) permettere ad un animale, in proprio affidamento, di cacciare, molestare, o ferire un altro animale o persone;

a.7) raccogliere o asportare fossili, minerali o reperti archeologici;

a.8) provocare danni a strutture e infrastrutture;

a.9) fermo restando quanto previsto dall'articolo 659 del C.P. in tema di disturbo della quiete pubblica, è vietato:

- produrre rumori molesti mediante l'utilizzo di strumenti musicali e impianti stereofonici amplificati;
- qualsiasi emissione sonora molesta che arrechi disturbo ai residenti, frequentatori e animali del parco;

a.10) utilizzare generatori di corrente o attrezzature a scoppio, ad eccezione delle attività legate ad interventi specifici di manutenzione;

a.11) organizzare feste ed iniziative non autorizzate che prevedano l'occupazione di suolo pubblico con arredi ed altre strutture mobili o fisse;

a.12) inquinare il terreno, le fontane, i corsi d'acqua e di raccolta acqua;

a.13) abbandonare rifiuti di qualsiasi genere;

a.14) accendere fuochi, braci o utilizzare barbecue, anche portatili;

a.15) rilasciare mozziconi di sigaretta accesi;

a.16) non rispettare la segnaletica e/o le ulteriori indicazioni impartite dall'Amministrazione comunale in merito all'utilizzo delle aree verdi;

a.17) abbandonare le deiezioni di un animale in proprio affidamento;

a.18) lasciare i cani senza guinzaglio al di fuori di apposite aree previste per lo sgambamento;

a.19) utilizzare qualsiasi tipo di velocipede o il transito con cavalli al di fuori di sentieri, o sugli stessi in caso di terreno bagnato o fangoso;

a.20) usare qualsiasi mezzo a motore e parcheggiare nelle aree di pertinenza degli alberi e delle aiuole;

a.21) affiggere direttamente sulle alberature cartelli, manifesti e simili, con l'utilizzo di chiodi, filo di ferro o materiale non estensibile;

a.22) esercitare, senza autorizzazione, forme di commercio;

a.23) eseguire, senza autorizzazione, servizi fotografici e riprese audiovisive delle aree a verde pubblico per scopi commerciali e per produzioni televisive e cinematografiche;

a.24) lanciare al galoppo i cavalli in luoghi frequentati da persone.

b) E' consentito, dove non esplicitamente vietato, il libero accesso alle biciclette condotte a velocità moderata, su appositi percorsi e con l'obbligo di precedenza ai pedoni. Quando gli spazi

verdi risultano molto frequentati dai bambini, e possono sussistere motivi di pericolo, è fatto obbligo di condurre le biciclette a mano.

c) Su richiesta di singoli cittadini, Enti pubblici o privati, Società gruppi o Associazioni, il Servizio Ambiente, previa richiesta scritta da inoltrarsi con un anticipo di almeno 30 giorni, può autorizzare le seguenti attività:

- introdurre veicoli a motore, in numero adatto alla capacità dell'area verde;
- organizzazione di manifestazioni culturali e sportive nel rispetto delle norme del presente regolamento;
- installazione di attrezzature fisse o mobili al servizio di manifestazioni temporanee;
- esercizio di forme di commercio legate a manifestazioni temporanee;
- esecuzione di servizi fotografici e di riprese audiovisive delle aree a verde pubblico per scopi commerciali e legati alla realizzazione di trasmissioni televisive e film.

d) l'installazione di strutture fisse e manufatti permanenti all'interno dei parchi, è disciplinata da quanto previsto dal vigente P.R.G.;

e) L'organizzazione delle sopracitate attività, all'interno di parchi e giardini pubblici, senza la suddetta autorizzazione sarà soggetta ad applicazione della relativa sanzione pecuniaria prevista dal presente regolamento.

24.3) Gestione dei giardini e parchi urbani

a) Gli interventi di manutenzione e le operazioni colturali devono essere attuate prioritariamente nel caso di pericolo per l'integrità a cose o a persone. In particolare questi consisteranno in: potature di alberi e arbusti, fertilizzazioni e protezione fitosanitaria (effettuati secondo quanto riportato nell'art. 11 del presente regolamento) e ogni altro intervento di manutenzione su arredi, sentieri, staccionate, ecc…., che il Servizio Ambiente valuterà di volta in volta opportuno a seconda della tipologia di area verde interessata .

b) Le potature verranno effettuate secondo quanto riportato nell'art. 7 del presente Regolamento.

c) Gli sfalci e le irrigazioni dovranno essere eseguiti, preferibilmente, in periodi diversi dalla massima fioritura per non danneggiare l'entomofauna. Per quanto concerne gli sfalci, è possibile destinare alcune aree a sfalcio ridotto per finalità di tipo ambientale; tali aree andranno appositamente delimitate e segnalate con cartelli informativi. E' consentita la pratica del mulching

d) L'irrigazione dovrà essere effettuata con un impianto goccia a goccia e la distribuzione dovrà avvenire sottochioma per ridurre al minimo il consumo d'acqua e lo sviluppo di agenti patogeni. Al terzo anno di impianto, calcolato dalla data di messa a dimora secondo le modalità di cui all'art. 23 del presente Regolamento**,** alberi ed arbusti di norma non vanno più irrigati.

e) Il controllo delle erbe spontanee deve essere effettuato di norma con l'impiego di mezzi agronomici, meccanici e fisici. E' consigliabile l'utilizzo di materiali *pacciamanti naturali*.
f) Nel caso di fertilizzazione la sostanza organica nel terreno deve essere preservata e per quanto possibile aumentata. Nella scelta dei prodotti devono essere privilegiati i *compost autoprodotti* o originati da materiali organici raccolti sul posto.
g) Qualsiasi modifica delle aree verdi di cui sopra, deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela ambientale.
h) Viene salvaguardata comunque la necessità di periodiche e attente verifiche della stabilità degli alberi e delle loro generali condizioni di salute.
i) Ogni operazione di manutenzione, conservazione e restauro, sia degli impianti vegetali che dell'arredo, deve tenere conto di tutti gli elementi caratterizzanti il giardino in cui si opera.
l) Ogni sostituzione di alberi, arbusti e altro deve orientarsi verso specie che consentano la conservazione dell'identità del giardino stesso, nella logica di conservazione e tutela delle specie originarie.

ART. 25 GIARDINI E PARCHI STORICI DI PREGIO

25.1) Definizione di parchi storici di pregio

a) Per parco storico si intende una composizione architettonica e vegetale, che, dal punto di vista storico, culturale e artistico, presenta un interesse pubblico. Il giardino storico è una composizione di architettura il cui materiale è principalmente vegetale, espressione dello stretto rapporto tra cultura e natura.

25.2) Regole d'uso dei parchi storici di pregio

a) L'accesso e l'uso dei giardini storici devono essere regolamentati in funzione della loro estensione e della loro fragilità, in modo da preservarne l'integrità. In ogni caso, l'interesse verso questi giardini dovrà essere stimolato, valorizzando questo patrimonio, facendolo conoscere ed apprezzare.
b) Nei Parchi e Giardini Storici di pregio, oltre a quanto già riportato nel Titolo V art. 24.2 del presente Regolamento, è fatto divieto di:

b.1) svolgere feste e manifestazioni pubbliche, ad eccezione di iniziative legate alla divulgazione ed alla valorizzazione del patrimonio storico e ambientale dei parchi

b.2) svolgere attività sportive organizzate.

25.3) Gestione dei parchi storici di pregio

a) Gli interventi, anche a carattere manutentivo, nei parchi storici, individuati dalla tavola "Piano della tutela" del PRG vigente, debbono tendere alla conservazione ed al ripristino delle loro originarie caratteristiche.
b) Qualsiasi modifica delle aree verdi di cui sopra, deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei beni storici ed ambientali, secondo le norme del "Codice dei beni architettonici ed ambientali" (Legge n° 427/2004).
c) Viene salvaguardata comunque la necessità di periodiche e attente verifiche della stabilità degli alberi e delle loro generali condizioni di salute.
d) Qualora si rendano necessari interventi di abbattimento, occorre acquisire le dovute autorizzazioni da parte degli enti preposti (Beni culturali già Sovrintendenza) alla tutela ambientale e monumentale.
e) Ogni operazione di manutenzione, conservazione e restauro, sia degli impianti vegetali che dell'arredo, deve tenere conto di tutti gli elementi caratterizzanti il giardino storico in cui si opera.
f) Ogni sostituzione di alberi, arbusti e altro deve orientarsi verso specie che consentano la conservazione dell'identità del giardino stesso, in una volontà di tutela e conservazione delle specie originarie.
g) Eventuali interventi di ripristino e di restauro dovranno essere preceduti da ricerche e studi approfonditi che siano in grado di assicurare il carattere scientifico dell'intervento.

ART. 26 PARCHI AGRICOLI

26.1) Definizione

a) Il Parco Agricolo rappresenta un'area nella quale viene creata, riscoperta oppure potenziata l'attività agricola al fine di salvaguardare e tutelare il territorio e l'ambiente in esso inserito.
b) L'agricoltura, in particolare quella biologica e biodinamica, riveste un ruolo centrale di tutela del territorio, costituendo insieme un'attività produttiva ma anche eco-compatibile, fondata su regole biologiche e naturali che restituiscono identità ad un luogo, tutelano la bellezza dei nostri paesaggi agrari, salvaguardano le risorse naturali, rispettano la vocazione secolare delle nostre zone, offrono numerosi benefici al sistema urbano (variazioni microclimatiche, depurazione dell'aria, produttività, attenuazione del rumore, difesa del suolo, conservazione della biodiversità).

26.2) Regole d'uso dei parchi agricoli

a) Fatto salvo quanto riportato nel Titolo V art. 24.2 del presente Regolamento nei parchi agricoli è vietato, inoltre:

a.1) Calpestare i seminativi e causare danno in qualunque modo alle coltivazioni;

a.2) Salire sugli alberi, danneggiare rami, asportare frutti;

a.3) Disturbare e catturare animali al pascolo e da cortile;

a.4) Effettuare attività economiche al di fuori di quelle autorizzate all'interno di eventuali progetti legati alla valorizzazione dei parchi in oggetto.

26.3) Gestione dei parchi agricoli

a) La gestione dei parchi agricoli dovrà essere attuata secondo le tecniche dell'agricoltura biologica e biodinamica.

b) Gli interventi di ristrutturazione e ripristino degli edifici presenti all'interno di tali parchi dovranno essere effettuati nel rispetto dei caratteri architettonici della preesistente edilizia rurale e dell'ambiente del parco, per quanto riguarda la scelta sia delle soluzioni tipologiche sia dei materiali da costruzione.

c) Nelle aree agricole, inoltre, le coltivazioni si succederanno secondo le tradizioni e le modalità tipiche dell'area bolognese.

d) Sono tutelati elementi caratteristici del paesaggio agrario come piantate, siepi e maceri.

e) Interventi di sistemazione o di rimozione di alberi pericolosi verranno effettuati secondo le modalità previste dal presente regolamento.

ART. 27 VERDE FLUVIALE

27.1) PARCHI FLUVIALI

27.1.1) Definizione

a) Il parco fluviale è caratterizzato dalla presenza del binomio acqua – vegetazione. La copertura vegetale lungo le aste fluviali svolge un ruolo insostituibile nel depurare l'acqua, il suolo e l'aria creando nel contempo habitat di rifugio per moltissimi animali e piante; inoltre proprio le aste fluviali costituiscono efficienti corridoi ecologici in grado di favorire gli scambi genetici e diffondere la biodiversità.

27.1.2) Regole d'uso dei parchi fluviali

a) L'accesso e l'uso dei parchi fluviali devono essere regolamentati in funzione della loro estensione e alla loro fragilità, in modo da preservarne l'integrità.
b) Nei Parchi fluviali si applicano gli stessi divieti e sanzioni definiti nel Titolo V art. 24.2 del presente Regolamento, ad eccezione degli interventi autorizzati dall'Amministrazione Comunale oppure effettuati dal Servizio Tecnico Bacino Reno.

27.1.3) Gestione dei Parchi fluviali

a) Qualsiasi intervento che coinvolga l'ambiente naturale, deve essere progettato in modo da armonizzarsi con il contesto ambientale e paesaggistico utilizzando tecniche di *ingegneria naturalistica*. Tali tecniche dovranno essere adottate in sostituzione dei metodi più tradizionali e maggiormente impattanti.
b) La manutenzione delle aree verdi del parco fluviale dovrà favorire il più possibile la rinaturalizzazione spontanea delle aree.
c) Gli interventi di valorizzazione paesistico – ambientale dell'asta fluviale, potranno avere come oggetto la riqualificazione naturalistica di tutti quei tratti che appaiono degradati o in stato di abbandono conseguentemente alla dismissione di attività antropiche altamente impattanti sia dal punto di vista paesaggistico che ambientale.

27.2) ALTRE TIPOLOGIE DI VERDE FLUVIALE

27.2.1) Definizione

a) Le altre tipologie di verde fluviale, ad eccezione dei parchi fluviali, costituiscono l'insieme delle superfici che hanno la finalità primaria di mantenere, recuperare e valorizzare le funzioni idrauliche, idrogeologiche, vegetazionali, paesaggistiche ed ecologiche dei corsi d'acqua e degli ambienti fluviali anche ai fini del mantenimento e recupero della funzione di corridoio ecologico, o ancora ai fini della riduzione del rischio di inquinamento dei corsi d'acqua, del rischio idraulico per le persone e le cose e/o di innesco di fenomeni di instabilità dei versanti.
b) Comprendono inoltre le aree all'interno delle quali si possono realizzare interventi finalizzati a ridurre l'artificialità del corso d'acqua così come definito e normato nel titolo 4 delle norme di attuazione del PTCP (Tutela della rete idrografica e delle relative pertinenze e sicurezza idraulica).

27.2.2) Regole d'uso delle altre tipologie di verde fluviale

a) L'accesso e l'uso di queste aree devono essere regolamentati in funzione della loro estensione e alla loro fragilità, in modo da preservarne l'integrità.

b) Nelle aree fluviali si applicano gli stessi divieti e sanzioni definiti nel Titolo V art. 24.2 del presente Regolamento, ad eccezione degli interventi autorizzati dall'Amministrazione Comunale oppure effettuati dal Servizio Tecnico Bacino Reno.

27.2.3) Gestione delle altre tipologie di verde fluviale

a) Qualsiasi intervento che coinvolga l'ambiente naturale, deve essere progettato in modo da armonizzarsi con il contesto ambientale e paesaggistico utilizzando tecniche di *ingegneria naturalistica*. Tali tecniche dovranno essere adottate in sostituzione dei metodi più tradizionali e maggiormente impattanti.

b) La conduzione delle aree verdi fluviali dovrà favorire il più possibile la rinaturalizzazione spontanea delle aree.

c) Gli interventi di valorizzazione paesistico – ambientale dell'asta fluviale, potranno avere come oggetto la riqualificazione naturalistica di tutti quei tratti che appaiono degradati o in stato di abbandono conseguentemente alla dismissione di attività antropiche altamente impattanti sia dal punto di vista paesaggistico che ambientale.

ART. 28 AREE PROTETTE E SITI DELLA RETE NATURA 2000

28.1) Definizione

a) Le aree protette sono quei luoghi che, per formazione fisica, geologica, geomorfologica e biologica, hanno rilevante valore naturalistico e ambientale, secondo quanto previsto dalla L.R. 6 del 17/2/2005, artt. 4,5,6.

28.2) Regole d'uso e gestione di aree protette e siti della rete natura 2000

L.R.6 del 17/2/2005, artt. 10,11 e Titolo V artt. 55, 56, 57, 58. Per quanto riguarda le sanzioni, vedi art. 60 della stessa legge.

ART. 29 ALBERI DI PREGIO

29.1) Definizione

a) Sono soggette a particolare tutela in base a quanto dettato dal presente articolo e dai principi del presente Regolamento, le essenze arboree e le formazioni vegetali individuate nella tavola "Piano della Tutela" del vigente Piano Regolatore Generale.

b) Sono inoltre considerati alberi di pregio tutti quelli appartenenti a specie autoctone (cfr. allegato C gruppo 1) aventi un diametro di m 1,00 misurato a m 1,30 di altezza dal colletto e quelli

appartenenti a qualunque specie (esempi: Cedro, Platano, Sophora) aventi un diametro di m 1,50 misurato a m 1,30 di altezza dal colletto.

c)Rientrano fra gli alberi di pregio anche tutte le piante inserite nell'elenco degli alberi monumentali e nel Censimento degli alberi di pregio.

29.2) Regole di gestione degli alberi di pregio

a) Per tali piante non si può autorizzare l'abbattimento se non per motivi di stabilità e fitosanitari.

b) In ogni caso gli interventi sulle alberature di pregio devono considerarsi eccezionali, e relativi a situazioni di pericolo o cattivo stato fitosanitario della pianta.

c)L'abbattimento e gli interventi di modifica sostanziale della chioma e dell'apparato radicale devono essere autorizzati dal Servizio Ambiente che potrà avvalersi, nell'esperimento del parere, di tecnici abilitati.

d) Qualora le alberature siano di proprietà privata, il proprietario delle alberature è tenuto a conservare, negli esemplari allevati per anni secondo una forma obbligata per i quali un abbandono al libero sviluppo vegetativo comporterebbe pericoli di *sbrancamento* od instabilità, la forma della chioma più consona a garantire le migliori condizioni fisiologiche dell'alberatura e l'incolumità delle persone.

e) L'abbattimento di alberi di pregio avvenuto in assenza di autorizzazione, o gli interventi volti a compromettere la vita delle essenze arboree, comportano una sanzione così come previsto all'allegato D del presente Regolamento, fatto salvo ogni altro onere derivante dall'applicazione del codice penale e dalla legislazione vigente.

f) In caso di abbattimento o danneggiamento di più alberi, ogni intervento verrà considerato una violazione al presente regolamento.

ART. 30 AREE BOSCHIVE

a) Sono tutelate secondo quanto previsto dall'art. 32 del PRG vigente.

ART. 31 AREE PERMESSE AI CANI SENZA GUINZAGLIO

31.1) Definizione

a) Tali aree sono costituite da porzioni prative recintate all'interno delle quali è possibile lasciare i cani senza guinzaglio.

31.2) Regole d'uso delle aree permesse ai cani senza guinzaglio

a) In tali aree i cani possono essere lasciati liberi sotto la completa responsabilità dei conduttori.

b) Nel percorso fino alle aree di sgambatura, anche all'interno di un parco, il cane va condotto sempre con il guinzaglio.

c) Fatto salvo quanto riportato nel Titolo V art. 24.2 del presente Regolamento, in tali aree è fatto divieto di:

c1) non provvedere alla immediata raccolta delle deiezioni dell'animale

c2) lasciare aperti i cancelli di accesso all'area

c3) introdurre arredi o strutture non regolamentate

c4) tenere comportamenti che possano disturbare la quiete pubblica

c5) utilizzare l'area con finalità diverse rispetto allo sgambamento cani

c6) consentire l'accesso all'area ai bambini non accompagnati da un adulto

c7) far entrare nell'area cani non vaccinati e non assicurati

c8) non rispettare il numero di cani permessi nell'area, indicato negli appositi cartelli regolamentari

31.3) Regole di gestione delle aree permesse ai cani senza guinzaglio

a) L'Amministrazione Comunale provvede alla realizzazione ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree di sgambamento cani.

b) Tali aree saranno recintate, attrezzate con bacheca, cestini porta-rifiuti, panchine e distributori di palette/sacchetti.

ART. 32 ORTI URBANI

32.1) Definizione

Per orto urbano si intende un appezzamento di terreno destinato alla produzione di fiori, frutta, ortaggi per i bisogni dell'assegnatario e della sua famiglia.

32.2) Regole d'uso di gestione degli orti urbani

a) Nello spazio riservato agli orti urbani non è consentito:

a.1)la posa di pavimentazione fissa;

a.2) la costruzione di capanni o di altre attrezzature;

a.3) l'allevamento di animali di qualsiasi specie, in ottemperanza alle norme del vigente Regolamento d'Igiene;

a.4) lo scarico di materiali inquinanti o altrimenti nocivi;

a.5) l'accensione di ristoppie o rifiuti se non nei modi e nei tempi previsti nell'atto di assegnazione;

a.6) l'utilizzo di sostanze chimiche di sintesi (pesticidi, fertilizzanti non di origine organica);

a.7) l'utilizzo di serre nel periodo estivo e tutto l'anno di coperture in nylon dell'altezza superiore ai cm. 50.

32.3) Regole di gestione degli orti urbani

a) Gli orti urbani vengono assegnati secondo le norme e le modalità previste dal regolamento predisposto dall'Assessorato competente.

b) Il Servizio Ambiente si riserva la facoltà, per alcune aree di particolare pregio ambientale, di dismettere progressivamente l'attività ortiva attraverso la non riassegnazione di aree oggetto di rinuncia.

c) Negli orti urbani dovranno essere utilizzate esclusivamente tecniche di coltivazione secondo i criteri dell'agricoltura biologica e biodinamica.

d) Per quanto riguarda la fertilizzazione dei suoli deve essere prevista la creazione di strutture dedicate al compostaggio.

ART. 33 VERDE SPORTIVO

33.1) Definizione

a) Costituisce il completamento di un impianto sportivo, migliorando l'aspetto visivo del complesso e rendendone più piacevole la fruizione. E' da prevedersi, in relazione all'entità di ogni singola area, la compresenza di impianti per molteplici attività sportive. Le superfici degli impianti, compatibilmente con le attività sportive, devono essere sistemate a prato alberato.

33.2) Regole d'uso del verde sportivo

a) Per gli spazi scoperti compresi nelle aree a verde sportivo, valgono le norme stabilite al Titolo V art. 24.2 del presente Regolamento

33.3) Regole di gestione del verde sportivo

a) L'assetto complessivo di queste aree deve essere tale da evitare, al massimo del possibile, le interferenze tra i percorsi eventualmente utilizzabili dai veicoli a motore, i percorsi pedonali e le zone destinate all'esercizio dell'attività sportive.

b) In fase di progettazione di campi in erba per attività sportive, è bene scegliere in modo giusto il tipo di miscuglio, consigliabile per tappeti erbosi soggetti ad una intensa usura. Questi miscugli devono rispondere ai seguenti requisiti:

- resistere al calpestio;
- rispondere alle esigenze di gioco;
- essere praticabile anche durante i periodi di pioggia.

c) Si dovrà prevedere un impianto di irrigazione.

d) Inoltre è consigliabile un corretto piano di manutenzione, che preveda la rasatura costante dell'erba, fertilizzazione, areazione, feltratura, sabbiatura, diserbo.

e) La manutenzione e la gestione degli spazi verdi presenti nell'area non utilizzati per attività sportive verrà effettuata secondo quanto previsto dall'art. 24.3 del presente regolamento.

ART. 34 VERDE COMPLEMENTARE ALLA VIABILITÀ

34.1) Definizione

a) Il verde di servizio stradale è costituito dalle rotatorie, dalle aiuole e dai bordi stradali. Tali tipologie permettono l'arredo di vie, viali, piazze e parcheggi. Rivestono inoltre un'importanza fondamentale in quanto migliorano in modo sostanziale il paesaggio e l'ambiente urbano.

34.2) Regole d'uso delle aree verdi complementari alla viabilità

a) Le aree verdi di servizio stradale non sono calpestabili, con esclusione dei parcheggi.

34.3) Regole di gestione delle aree verdi complementari alla viabilità

a) Nella gestione di tali aree va tenuto presente anche quanto prescritto dal Titolo IV 'Norme per la realizzazione delle opere di urbanizzazione di aree verdi pubbliche artt. 20 - 21 – 22 del presente Regolamento

ART. 35 ALBERATE STRADALI

35.1) Definizione

a) Per dotazione di verde della viabilità pubblica si intende ogni corredo vegetale della stessa, tale da costituirne una precisa caratterizzazione estetica e funzionale, ricadente nelle pertinenze dell'asse stradale medesimo.

35.2) Regole di gestione delle alberate stradali

a) Nel caso di viali alberati, i filari, indipendentemente dalla loro composizione specifica e coetaneità, dovranno essere considerati elementi unitari e come tali gestiti sia dal punto di vista progettuale che manutentivo.
b) In relazione a ciò è vietato l'abbattimento di uno o più elementi arborei costituenti un viale senza il preventivo parere del Servizio Ambiente.
c) In funzione della larghezza del marciapiede si dovrà determinare il tipo di alberatura eventualmente utilizzabile, rispettando comunque le distanza minime dalle utenze sotterranee ed aree preesistenti e le norme dettate dagli artt. 10 e 18 del presente Regolamento.

ART. 36 VERDE CIMITERIALE

36.1) Definizione

a) Questo tipo di verde svolge un'importante funzione culturale e ambientale, consentendo di rendere più accogliente questo particolare contesto.

36.2) Regole d'uso e gestione del verde cimiteriale

a) Secondo quanto prescritto al Titolo V artt. 24.2 e 25.3 del presente Regolamento

ART. 37 VERDE ALL'INTERNO DI PLESSI SCOLASTICI

37.1) Definizione

a) Il verde scolastico deve assolvere alla duplice funzione di polmone verde della scuola di cui è parte integrante e di "polo di osservazione naturalistica" per consentire agli alunni di conoscere il mondo vegetale a partire dalla propria scuola.

37.2) Regole d'uso e gestione del verde all'interno di plessi scolastici

a) Secondo quanto prescritto al Titolo V artt. 24.2 e 24.3 del presente Regolamento.

ART. 38 SENTIERI DI INTERESSE STORICO – NATURALISTICO

38.1) Definizione

a) Costituiscono l'insieme di percorsi storici che conducono da una località all'altra in un ambito territoriale, e che si sviluppano secondo direttrici di rilevanza internazionale, interregionale, interprovinciale e locale.

38.2) Norme di fruizione e gestione

a) Per tutto quanto concerne le norme di fruizione e gestione, si rimanda a quanto definito dell'art. 25 in merito ai "Giardini e Parchi Storici di Pregio".

b) Ogni intervento manutentivo o di risistemazione di un sentiero storico-naturalistico dovrà preventivamente essere assoggettato al parere del Servizio Ambiente, nell'obiettivo di valorizzare la vegetazione spontanea presente.

c) L'esecuzione di interventi manutentivi in assenza di autorizzazione di cui al precedente comma b comporterà l'applicazione della sanzione di cui al successivo art. 42.

Titolo VI

NORME INTEGRATIVE PER LE ZONE A VERDE AGRICOLO

ART. 39 DIVIETO D'INCENDIO E DISERBO DELLE SPONDE DEI FOSSI, CORSI D'ACQUA E AREE INCOLTE.

a) E' vietato incendiare, o diserbare chimicamente, le sponde dei fossi, degli scoli, dei canali, degli argini dei fiumi, delle aree incolte in genere allo scopo di eliminare l'erba e le canne.
b) Il materiale di risulta non potrà essere bruciato, salvo diverse disposizioni da parte degli Enti preposti alla vigilanza antincendio vigenti.

ART. 40 SFALCIO DEI FOSSI

a) A fine di consentire il regolare deflusso delle acque tutti i fossi devono essere sottoposti alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dei proprietari.
b) I fossi delle strade comunali devono essere mantenuti sfalciati a cura dei frontisti.
c) E’ vietato l’uso di erbicidi.
d) Se non verrà effettuata la raccolta dell'erba tagliata, che col tempo ostruisce il fosso stradale, il proprietario del fondo confinante con la strada dovrà provvedere alla periodica manutenzione del fosso al fine di garantire un corretto deflusso delle acque.

ART. 41 SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO E DELL'AMBIENTE AGRICOLO

Allo scopo di salvaguardare l'ambiente e l'ecosistema delle aree agricole, nonché i caratteri fondamentali e storici del paesaggio rurale i maceri, gli specchi d'acqua e la vegetazione ripariale devono essere salvaguardati.
E’ quindi vietato:
a) tombare, anche parziale, i maceri;

b) sopprimere o tombare fossati e corsi d'acqua ad eccezione dei tratti dove si siano verificati problemi igienico-sanitari o interessati da eventuali nuovi attraversamenti, nonché degli interventi, da parte dei Consorzi di bonifica ed altri Enti competenti, volti a garantire il regolare deflusso delle acque.

TITOLO VII

SANZIONI, NORME FINANZIARIE E REGOLAMENTI IN CONTRASTO

ART. 42 SANZIONI

a) Le inosservanze alle norme del presente regolamento, così come riassunte dalla tabella di cui all'allegato D saranno punite con sanzioni amministrative.

b) La vigilanza relativa all'applicazione e l'azione sanzionatoria del presente Regolamento è affidata a:

- Corpo di Polizia Municipale del Comune di Casalecchio di Reno;
- Corpo di Polizia Provinciale;
- Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria;
- Guardie Ecologiche Volontarie di cui alla L.R. 23/89;
- Guardie Zoofile e Agenti Giurati Volontari di cui alla L.R. 2/77;
- Funzionari dell'Amministrazione Comunale operanti nei Servizi Ambientali, appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento;

c) I Gruppi e le Associazioni di Volontariato convenzionati con l'Amministrazione Comunale, nei limiti loro consentiti dal relativo status giuridico e purché iscritte all'albo comunale del volontariato previsto dallo statuto comunale, svolgono funzioni di presidio del territorio e di segnalazione agli Uffici Competenti.

ART. 43 NORME FINANZIARIE

a) Tutti gli importi derivanti dalle sanzioni previste nel presente Regolamento, saranno introitati in apposito "fondo di risarcimento ambientale" ed il loro uso è vincolato ad interventi di riqualificazione del verde pubblico e privato, alla gestione e manutenzione dei giardini pubblici, alla formazione e l'informazione dei cittadini alle problematiche del verde.

ART. 44 NORME REGOLAMENTARI IN CONTRASTO

a) Il presente Regolamento é stato redatto in accordo con le norme dettate dal Piano Regolatore Generale e dal vigente Regolamento Edilizio; le disposizioni degli altri Regolamenti Comunali che sono in contrasto col presente regolamento si intendono automaticamente sostituite.

ART. 45 RIFERIMENTI LEGISLATIVI

a) Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento si fa riferimento alle normative vigenti in materia.

ALLEGATO A

TIPOLOGIE DI PARCHI PUBBLICI O AD USO PUBBLICO

Giardini e Parchi Urbani
Area Municipio e Centro Giovanile
Giardini Amendola
Giardino Case Andreatta
Giardino di P.zza Stracciari
Giardino di Via Duse/Cilea
Giardino di Via Frescobaldi
Giardino di Via Kennedy
Giardino di Via Toti/Corridoni
Giardino di Via Venezia
Giardino di Via Zacconi
Giardino Ex Municipio di Via Porrettana n.°266
Giardino Fresu
Giardino Jacopo della Quercia
Giardino L. Armstrong
Giardino Pintor
Giardino S. Lucia
Giardino Via Don Gnocchi
Giardino Via Giordani
Giardino Via Resistenza/Marzabotto
Giardino Walter Mignani
Giardino Via Giovanni XXIII
Giardino adiacente al Centro Sociale Casa Mazzetti
Giardino C.A. Dalla Chiesa
P.zza Beccari
P.zza Monumento ai Caduti
Parco del Tarassaco
Parco del Faianello
Parco del Lido
Parco della Collina di S. Biagio
Parco della Meridiana
Parco della Villa
Parco Ex Galoppatoio
Parco Fabbreria
Parco Rodari
Parco Toscanini
Parco Zanardi

Giardini e Parchi Storici di pregio
Parco della Chiusa (parte storica che sarà identificata all'interno di uno specifico progetto di parco)

Villa Magri
Villa Marullina

Parchi Agricoli
Parco della Chiusa

Parchi Fluviali
Lungofiume Romanville
Parco Cave di Via Masetti
Parco del Cormorano
Lungofiume P.zza Stracciari
Prà Znein
Lungofiume Galleria Ronzani
Lungofiume Sx Reno Via Allende
Parco della Chiusa (Dx Reno)
Parco del Lido

Aree Protette: siti di importanza comunitaria e zone di protezione speciale – Rete Natura 2000
Gessi di Monte Rocca, monte Capra e Tizzano
Boschi di S. Luca e del Reno

Aree boschive
Parco della Chiusa (Dx Reno)
Parco della Chiusa e Collina di San Luca
Parco Jacopo della Quercia

Aree Permesse ai Cani senza Guinzaglio sono ubicate nei seguenti parchi:
Parco Zanardi
Parco Fabbreria
Collina di S. Biagio
Parco Rodari
Via Nenni
Parco della Villa

Verde Sportivo
Stadio Nobile
Centro Sportivo di Via Allende
Centro Sportivo di Ceretolo

Il presente elenco ha lo scopo di semplificare l'intervento degli organi preposti alla vigilanza del territorio nell'identificazione delle varie tipologie di aree verdi. Tale elenco si intende automaticamente aggiornato in ragione delle nuove aree verdi divenute di proprietà pubblica. L'Assessorato all'Ambiente si riserva inoltre la facoltà di avviare un percorso che vada ad attribuire una denominazione appropriata ad alcune delle sopracitate aree verdi, il cui riconoscimento è attualmente determinato dal nome delle vie in cui esse sono collocate.

ALLEGATO B

Modulo di domanda d’abbattimento

ALLEGATO C

ELENCO DELLE SPECIE PER NUOVI IMPIANTI

GRUPPO 1

Specie consigliate per interventi di rinaturalizzazione e altri interventi

ALBERI

Nome latino	**Nome italiano**	**Altezza (in m) a pieno sviluppo; esigenze per l'umidità del suolo con la corrispondenza:** **● : suoli sempre aridi e ben drenati;** **●●: suoli ben drenati con aridità variabile;** **●●●: suoli quasi sempre moderatamente umidi;** **●●●●: suoli con elevata umidità;** **●●●●●: suoli quasi sempre intrisi d'acqua;** **note (ecologia generale, colorazioni particolari ecc.)**
Acer campestre	Acero campestre, Loppio	(15-20) ●●● Specie rustica; era utilizzata come sostegno vivo nelle piantate; vistosa colorazione gialla in autunno; pianta mellifera
Acer monspessulanum	Acero minore o trilobo	(5-12) ●● Specie mediterranea; vistosa colorazione rossa in autunno
Acer opalus	Acero opalo	(10-20) ●●● Preferisce la mezz'ombra; bella colorazione gialla in autunno
Acer platanoides	Acero riccio	(20-25) ●●● Specie mesofila; inadatta a luoghi molto caldi in estate
Acer pseudoplatanus	Acero montano	(25-30) ●●● Specie mesofila; inadatta a luoghi molto caldi in estate
Alnus glutinosa	Ontano nero	(15-20) ●●●●● Cresce spontanea lungo i corsi d'acqua sia in pianura che in collina; specie a rapida crescita (se trova suolo sempre umido)
Carpinus betulus	Carpino bianco	(15-20) ●●● Specie mesofila, adatta anche per siepi; si associava alla Farnia nei boschi planiziali padani; è presente allo stato spontaneo anche in collina nei boschi freschi
Fraxinus ornus	Orniello	(10-15) ●● Estremamente diffusa in collina in tutti i tipi di suolo; più rara

		in pianura (argini dei corsi d'acqua); pianta mellifera
Fraxinus oxycarpa	Frassino ossifillo	(15-20) ●●● Simile a *F. excelsior; s*i associava alla Farnia nei boschi planiziali padani; è stata rinvenuta allo stato spontaneo anche in collina in suoli umidi; bella colorazione gialla in autunno anche se meno vistosa rispetto a *F. excelsior*
Laburnum anagyroides	Maggiociondolo	(3-10) ●●● Alberello che cresce nei boschi collinari mesofili su terreni freschi e preferibilmente calcarei; fioritura gialla in grappoli molto vistosa (Aprile-Maggio); soffre le calure estive
Malus sylvestris	Melo selvatico	(3-10) ●●● Cresce allo stato spontaneo (rara) ai margini di boschi e nelle siepi; piacevole la fioritura e la fruttificazione.
Ostrya carpinifolia	Carpino nero	(10-15) ●● Estremamente diffusa in collina in tutti i tipi di suolo; più adattabile rispetto al Carpino bianco (*C. betulus*)
Populus alba	Pioppo bianco	20-25 ●●● Preferisce suoli umidi e non compatti; piacevole e caratteristica la colorazione del tronco e dei rami, evidente quando l'albero perde le foglie e viene piantato a gruppi monospecifici; tutti i Pioppi sono alberi a rapida crescita
Populus canescens	Pioppo grigio	15-20 ●●● Derivato dall'incrocio tra *P. alba* e *P. tremula* (*cfr*)
Populus nigra	Pioppo nero	(20-30) ●●●● Comprende numerose varietà coltivate e talora naturalizzate; la varietà "*italica*" corrisponde al Pioppo cipressino, tipica componente del paesaggio agrario della pianura padana
Popolus tremula	Pioppo tremulo	(20-25) ●●● Preferisce suoli acidi, sabbiosi e temporaneamente umidi
Prunus avium	Ciliegio	(10-12) ●●● Comune in tutta la regione allo stato spontaneo; coltivato in numerose varietà; vistosa fioritura bianca in primavera; soffre le estati lunghe e siccitose
Prunus mahaleb	Ciliegio canino	(5-7) ● Presente in boschi e boscaglie aride; resistente ai periodi siccitosi; fioritura bianca, meno vistosa rispetto a *P. avium*
Pyrus amygdaliformis	Pero mandolino	(1-6) ● Specie mediterranea poco diffusa, è legata ad ambienti aridi di gariga; fioritura (ombrelle bianche) abbastanza vistosa
Pyrus pyraster	Pero selvatico	(1-15) ●● Cresce spontaneo qua e là nei boschi di Roverella; resistente

		anche in condizioni siccitose; può crescere come arbusto
Quercus cerris	Cerro	(15-20) ●● Quercia frequente nei boschi collinari dove cresce bene anche in suoli argillosi purchè non troppo aridi; può salire fino alla fascia montana inferiore; crescita relativamente rapida; ha meno problemi di attecchimento rispetto ad altre querce, tuttavia il materiale vivaistico deve essere di ottima qualità e i nuovi impianti vanno seguiti con irrigazioni regolari per 2 anni
Quercus ilex	Leccio	(15-20) ● Splendida Quercia sempreverde mediterranea; presente allo stato spontaneo nei luoghi caldi, aridi e a bassa competizione con le altre specie forestali (es: rupi esposte a Sud); come altre querce può avere problemi di attecchimento; il materiale vivaistico deve essere di ottima qualità e i nuovi impianti vanno seguiti con irrigazioni regolari per almeno un anno; in considerazione dei cambiamenti climatici previsti nei prossimi decenni, l'impiego di questa specie va decisamente incrementato anche in ambito urbano
Quercus petraea	Rovere	(25-30) ●● Le "Querce" (Rovere, Roverella, Farnia e Cerro), oltre a caratterizzare il paesaggio della nostra regione, erano alberi carichi di significati simbolici per tutte le popolazioni antiche (Villanoviani, Etruschi, Romani); la Rovere si trova (rara) allo stato spontaneo nei boschi con suoli sabbiosi e acidi dove si associa al Castagno e al Cerro; attecchimento difficoltoso; per le cure dopo l'impianto *cfr* quanto riportato per *Q. cerris*
Quercus pubescens	Roverella	(15-20) ●● Simile alla Rovere, è la Quercia più diffusa nella nostra Regione dalla Collina alla bassa Montagna soprattutto sui versanti caldi e luminosi dove si associa all'Orniello e al Carpino nero; può ibridarsi facilmente con la Rovere; per le cure dopo l'impianto *cfr* quanto riportato per *Q. cerris*
Quercus robur	Farnia	(30-40) ●●● (●●●●: in suoli umidi cresce nettamente meglio) Splendido albero che può raggiungere dimensioni colossali. La Farnia era la specie forestale che dominava gli antichi boschi planiziali associandosi al Frassino ossifillo e al Carpino bianco; è presente ancor oggi allo stato spontaneo qua e là in pianura e nei boschi collinari umidi; la crescita può essere relativamente rapida se trova condizioni favorevoli; per le cure dopo l'impianto *cfr* quanto riportato per *Q. cerris;* vistosi e decorativi sono i frutti (grosse ghiande munite di picciolo)

Salix alba	Salice bianco	(15-20) ●●●● Costituisce uno degli elementi caratterizzanti la vegetazione ripariale di corsi d'acqua e zone umide; l'attecchimento nei suoli umidi è facile (anche con talee) e la crescita rapida; come altri salici sopporta potature drastiche e l'interramento del colletto; adatta per consolidare scarpate e sponde fluviali
Salix fragilis	Salice fragile	(3-20) ●●●● Si presenta anche con portamento arbustivo; ecologia simile a quelle di *S. alba;* meno diffuso rispetto a *S. alba*
Sorbus domestica	Sorbo	(10-15) ●●● (●●: sopporta anche condizioni di aridità) Cresce spontaneo nei boschi collinari e sub-montani;
Sorbus torminalis	Ciavardello	(10-15) ●● Cresce anche come arbusto; spontaneo nei boschi collinari
Taxus baccata	Tasso	(10-15) ●●● Specie protetta; cresce spontaneo nelle faggete; si trova anche sporadicamente nei boschi collinari (es: Castel dei Rossi, M. Mario) dove probabilmente è arrivato con i semi trasportati da uccelli (la specie è ampiamente coltivata); cresce meglio in condizioni di mezz'ombra e in suoli freschi
Tilia cordata	Tiglio selvatico	(15-20) ●●● E' spontaneo (non comune) nei boschi freschi**;** soffre le estati lunghe e secche soprattutto se collocato in posizione con molte ore di insolazione; piacevole il profumo della fioritura (Giugno); l'ombra del tiglio è molto efficace, tuttavia non di rado è attaccato in primavera da parassiti (afidi) che producono melata (ciò deve essere valutato quando lo si vuole impiegare nei parcheggi); foglie rapidamente putrescibili
Tilia platyphyllos	Tiglio nostrano	(15-20) ●●● Caratteristiche simili a quelle già indicate per *T. cordata;* *T. platyphyllos* predilige suoli più profondi e freschi
Ulmus minor	Olmo campestre	(15-20) ●●● Presente anche allo stato arbustivo, è specie forestale assai comune in Pianura e in Collina; le piante giovani sono immuni dalla grafiosi, malattie fungina che in passato era molto temibile; al momento pare aver perso almeno in parte la sua virulenza tanto che l'olmo campestre è attualmente la specie forestale che più facilmente si diffonde da seme; può trovare impiego in opere di rinaturalizzazione e di consolidamento delle sponde dove si sfrutta la sua capacità di diffondersi (anche dopo pochi anni) e di produrre biomassa rapidamente; bisogna tuttavia tenere conto che gli alberi adulti possono ammalarsi di Grafiosi; i frutti (samare alate) sono eduli

GRUPPO 1

Specie consigliate per interventi di rinaturalizzazione e altri interventi

ARBUSTI

Nome latino	**Nome italiano**	**Altezza (in m) a pieno sviluppo; esigenze per l'umidità del suolo con la corrispondenza:** ● : **suoli sempre aridi e ben drenati;** ●●: **suoli ben drenati con aridità variabile;** ●●●: **suoli quasi sempre moderatamente umidi;** ●●●●: **suoli con elevata umidità;** ●●●●●: **suoli quasi sempre intrisi d'acqua;** **note (ecologia generale, colorazioni particolari ecc.)**
Colutea arborescens	Vescicaria	(3-4) ●● Spontanea nei cespuglieti e nei boschi di Roverella su terreni aridi preferibilmente calcarei; fruttificazione estiva piuttosto vistosa e caratteristica con legumi rigonfi come una vescica
Coronilla emerus	Emero	(1-3) ●●● Specie rustica, spontanea nei boschi sia mesofili che xerofili; preferisce condizioni di mezz'ombra; sopporta bene anche la coltivazione in vaso; fioritura gialla molto vistosa e relativamente prolungata (Aprile-Maggio)
Cotinus coggygria	Scotano	(1-3) ●● Cresce spontanea sui pendii soleggiati, al margine di boschi xerofili e cespuglieti; piuttosto vistose e caratteristiche le infruttescenze piumose che permangono in estate e per gran parte dell'autunno; molto piacevole la colorazione rosso-aranciata del fogliame in autunno
Cytisus sessilifolius	Citiso piccolo	(1-2) ●● Cresce spontaneo al margine dei boschi aperti; fioritura gialla (Maggio-Giugno); resistente al secco
Cornus mas	Corniolo	(2-8) ●● Arbusto o piccolo alberello, spontaneo nelle siepi e boscaglie riparali della pianura e nei boschi termofili della collina; fioritura gialla vistosa e precoce (Marzo, talora fine Febbraio); i frutti (drupe scarlatte) sono ricchi di vitamina C, appetiti dagli uccelli e anticamente usati per marmellate e composte
Cornus sanguinea	Sanguinella; Sanguinello	(1-4) ●●● Estremamente diffuso sia in pianura che in collina in tutti i tipi

		di suolo (predilige suoli fertili e calcarei); adatto per interventi di rinaturalzzazione (si diffonde spontaneamente con facilità e i rami sono adatti per la costruzione dei nidi) ma anche per siepi e macchioni arbustivi in parchi e giardini; sopporta anche la coltivazione in vaso; caratteristica la colorazione rosso-bruna dei rami e del fogliame in autunno; le drupe violacee (autunno, inizio inverno) sono molto ricercate dagli uccelli
Corylus avellana	Nocciolo	(4-7) ●●● Diffuso in Pianura (boscaglie lungo gli argini, scarpate ferroviarie) e ancor più in collina (boschi freschi con suoli pietrosi); caratteristiche le infiorescenze pendule maschili (fine inverno); i frutti (inizio autunno) sono appetiti da diversi piccoli mammiferi e dagli umani; mal sopporta le calure estive
Crataegus monogyna	Biancospino comune	(5-6) ●●● Diffuso in Pianura (siepi, boscaglie lungo gli argini, scarpate ferroviarie) e ancor più in Collina (boschi e arbusteti); vistosa fioritura bianca primaverile (i fiori hanno profumo intenso, non per tutti piacevole) e fruttificazione estiva con drupe rosse ; l'Osservatorio Reg. per le malattie delle piante ha vietato l'impiego del genere *Crataegus* per motivi fitosanitari (prima dell'impianto informarsi sulle norme in vigore)
Crataegus oxyacantha	Biancospino dei boschi	(5-6) ●●● Molto simile per caratteristiche alla specie precedente (*cfr*); predilige condizioni più fresche rispetto a *C. monogyna*;
Erica arborea	Erica arborea	(1-6) ● Arbusto mediterraneo eliofilo; richiede terreni acidi e sabbiosi; bella e prolungata fioritura bianco-crema; specie mellifera;
Euonymus europaeus	Fusaggine; Berretta da Prete	(1-5) ●●● Diffuso in Pianura (siepi, boscaglie lungo gli argini) e in collina (boschi freschi e loro margini); bella e caratteristica fruttificazione autunnale (capsule aranciate simili al copricapo di un reverendo); cresce meglio in condizioni di mezz'ombra e in terreni umidi; sopporta la coltivazione in vaso
Frangula alnus	Frangola	(2-6) ●●●● Arbusto (o piccolo alberello) dall'aspetto molto piacevole che cresce spontaneo (non comunissimo) nei boschi umidi temporaneamente allagati o al margine di zone paludose; le foglie (nello stesso individuo) cambiano colore in tempi diversi conferendo alla pianta una particolare policromia
Juniperus communis	Ginepro	(2-6) ●● E' forse la pianta legnosa a più ampia distribuzione

		nell'emisfero settentrionale (presenta alcune varietà o sottospecie); le prime fasi di crescita possono esser delicate e le fallanze non rare; tuttavia quando diviene adulto sopporta condizioni difficili (suoli asfittici, forti calure, lunghi periodi siccitosi, freddi intensi); sopporta anche la coltivazione in vaso; ottimo per interventi di rinaturalizzazione (specie eliofila e con forti caratteristiche pioniere); i frutti sono ricercati dagli uccelli cosi come i suoi rami per la costruzione del nido
Hedera Helix	Edera	(altezza variabile, non definibile, cresce anche prostrata) ●●● Pianta rampicante lianosa sempreverde; comune nei boschi; adatta anche come tappezzante in condizioni ombrose o di mezz'ombra; fruttificazione che permane durante l'inverno
Hippophae rhamnoides	Olivello spinoso	(2-3) ●● Specie termofila e xerofila; tuttavia sopporta temporanei ristagni d'acqua; si adatta a qualunque suolo, anche argilloso; molto adatta per la stabilizzazione di scarpate; fruttificazione estiva molto vistosa e caratteristica con drupe oblunghe arancioni molto gradite agli uccelli e ricchissime di Vit. C
Ligustrum vulgare	Ligustro	(1-3) ●●● Specie comune in Pianura e in Collina (arbusteti, boschi, siepi); si adatta a diversi suoli anche quelli argillosi; di facile attecchimento, cresce bene anche in vaso sia in mezz'ombra che in pieno sole; fioritura (Maggio) bianco-crema molto vistosa (profumo intenso ma non da tutti gradito); specie mellifera e ricercata dagli imenotteri; fruttificazione di colore nero gradite agli uccelli; non di rado i vivai forniscono *L. ovalifolium* (esotica da evitare)
Lonicera caprifolium	Caprifoglio	(portamento sarmentoso; altezza molto variabile) ●●● Pianta lianosa; comune in collina nei boschi e nelle siepi, rara in pianura; fioritura tardo primaverile; specie mellifera
Lonicera etrusca	Caprifoglio etrusco	(portamento sarmentoso; di rado cespuglioso) ●● Pianta lianosa; specie tipicamente mediterranea presente nei boschi termofili; fioritura tardo primaverile; specie mellifera
Lonicera xylosteum	Caprifoglio peloso	(2-3) ●●● Piccolo arbusto comune nei boschi mesofili collinari
Phyllirea latifolia	Fillirea	(2-5) ● Arbusto sempreverde, eliofilo, tipico della macchia mediterranea, si trova (raro) in collina (es: gessi bolognesi, calanchi dell'Abbadessa); si adatta a diversi tipi di suolo
Prunus spinosa	Prugnolo	(1-3) ●● Arbusto comunissimo sia in pianura che in collina; presenta

		caratteri pionieri e risulta adatto per interventi di rinaturalizzazione (si diffonde con rapidità); le ramificazioni sono adattissime alla costruzione dei nidi; fioritura vistosissima e precoce (marzo); frutti (drupe violacee) appetite dagli uccelli; specie mellifera
Rhamnus alathernus	Alterno	(2-4) ● Specie protetta; arbusto sempreverde, eliofilo, tipico della macchia mediterranea, si trova (raro) in collina (es: Gessi bolognesi, M. Mario, Parco Talon, Zappolino); si adatta a diversi tipi di suolo; in pianura lo abbiamo osservato sui ruderi
Rhamnus catartica	Spino cervino	(1-5) ●●● Si trova (rara) nelle siepi, negli arbusteti e al margine di boschi sia in pianura (RA) che in collina; fruttificazioni costituite da drupe nere molto gradite agli uccelli
Rosa canina	Rosa Canina	(1-3) ●● Comunissima in collina dove costituisce uno degli arbusti pionieri più importanti nelle fasi di colonizzazione di terreni abbandonati; presente anche in pianura (argini dei corsi d'acqua, siepi); fioritura rosa molto vistosa (Aprile-Maggio) e fruttificazione prolungata (autunno-inverno) di colore rosso molto piacevole e caratteristica; esistono diverse altre specie autoctone del genere *Rosa* (*R.. gallica, R.. arvensis, R. sempervirens*) che raggiungono dimensioni minori rispetto a *R. canina* e in genere sono di più difficile reperibilità nei vivai; *R. sempervirens* è una specie mediterranea di bellissimo aspetto (foglie lucide sempreverdi) resistente anche alle calure prolungate
Salix caprea	Salicone	(2-15) ●●● (●●●●) Presente sia come albero che (più frequentemente) come arbusto pioniero in suoli da moderatamente umidi a decisamente umidi, in pianura e soprattutto in collina; adatto per interventi di consolidamento spondale, ingegneria naturalistica e rinaturalizzazione
Salix cinerea	Salice grigio	(3-6) ●●●●● *Cfr* quanto riportato per *S. triandra*
Salix elaeagnos	Salice da ripa, Salice ripaiolo	(1-5) ●●●● *Cfr* quanto riportato per *S. triandra*
Salix purpurea	Salice rosso	(1-6) ●●● (●●●●) *Cfr* quanto riportato per *S. caprea;* tollera una certa siccità

Salix triandra	Salice da ceste	(1-5) ●●●● Salice arbustivo che attecchisce facilmente anche piantato come talea; adatto per rinaturalizzazioni sulle sponde fluviali e per opere di consolidameno delle sponde; si ibrida facilmente con altri salici
Sambucus nigra	Sambuco	(3-7) ●●● Estremamente diffuso in Pianura e in Collina; fioritura tardo primaverile in corimbi color crema (impanati e fritti sono ottimi! Utilizzati anche per il famoso sciroppo di sambuco altoatesino); frutti (piccole drupe nere) molto appetiti dagli uccelli (ottimi anche per marmellate e composte); specie rustica estremamente adattabile; preferisce condizioni di mezz'ombra e suoli ricchi di nutrienti e abbastanza freschi
Spartium junceum	Ginestra odorosa	(2-3) ●● Estremamente diffusa nella fascia collinare (calanchi), rara in Pianura (scarpate ferroviarie, greti aridi dei corsi d'acqua); fioritura gialla di particolare bellezza (Maggio-Giugno); specie mellifera; si adatta ai terreni aridi e argillosi, tuttavia nelle prime fasi di impianto necessita di annaffiature regolari; adatta per interventi di rinaturalizzazione e stabilizzazione di sponde, per siepi lungo le strade e macchioni arbustivi (nota: una volta attecchita non necessita di nessuna manutenzione)
Staphylea pinnata	Borsolo	(5-6) ●●● Specie protetta, rara in Regione, rarissima in provincia di Bologna (note solo 3 stazioni); cresce nei boschi termofili ma in condizioni di suolo fresco e in mezz'ombra; fruttificazione molto curiosa costituita da capsule verdi rigonfie come una vescica; nel complesso risulta una pianta molto decorativa e adatta anche per la creazione di aiuole arbustate; nota: non disponibile in tutti i vivai
Viburnum lantana	Lantana	(2-4) ●●● (●●) Comunissima nello strato alto arbustivo dei boschi collinari; rara in pianura; specie rustica che si adatta a diversi tipi di suolo; preferisce condizioni di mezz'ombra; il frutto è una drupa inizialmente rossa poi nera a maturità (Settembre)
Viburnum opulus	Pallon di Maggio, Oppio	(2-3) ●●● Cresce spontanea (rara) nei boschi e arbusteti umidi in Pianura e in Collina; fioritura bianca molto vistosa (Maggio); richiede condizioni di mezz'ombra

GRUPPO 2

Specie arboree e arbustive consigliate per interventi su zone a verde agricolo e su altre zone espressamente citate nel presente regolamento

Sono consigliate tutte le specie del precedente gruppo 1 (alberi e arbusti) oltre a quelle riportate nell'elenco seguente che riporta anche le esigenze di ogni specie per l'umidità del suolo secondo la corrispondenza:

● : suoli sempre aridi e ben drenati;

●●: suoli ben drenati con aridità variabile;

●●●: suoli quasi sempre moderatamente umidi;

●●●●: suoli con elevata umidità;

●●●●●: suoli quasi sempre intrisi d'acqua;

Buxus sempervirens – Bosso (1-3 m) ●●

Celtis australis - Bagolaro, Spaccasassi (15-25 m) ●●●

Cercis siliquastrum – Albero di Giuda (3-6 m) ●●

Crataegus azarolus – Azeruolo (2-8 m) ●●● (*cfr*. la nota riportata per *C. monogyna* nel gruppo 1)

Cupressus sempevirens – Cipresso (20-25 m) ●

Cydonia oblonga – Cotogno (2-6 m) ●●●

Diospyros lotus - Loto d'Italia (4-10 m) ●●●

Ficus carica – Fico (4-10 m) ●●

Fraxinus excelsior – Frassino Maggiore (20-30 m) ●●●

Juglans regia – Noce (20 – 30 m) ●●●

Laurus nobilis – Alloro (1-5 m) ●●

Malus domestica – Melo (3-10 m) ●●●

Mespilus germanica – Nespolo (2-5 m) ●●●

Morus alba – Gelso (10-15 m) ●●●

Morus nigra – Moro (10-15 m) ●●●

Olea europaea – Olivo (5-15 m) ●●

Paliurus spinachristi – Marruca (2-3m) ●● (●●●)

Populus nigra italica - Pioppo cipressino (25-30 m) ●●●

Prunus spp - (Mandorlo, Pesco, Albicocco, Mirabolano, Prugno, Susino, Amarena …;

Punica granatum – Melograno (1-5 m) ●

Pyrus communis – Pero (5-15 m) ●●●

Salix viminalis - Salice da vimine (3-6 m) ●●● (●●●●)

Syringa vulgaris – Lillà (2-5 m) ●●●

Viburnum tinus – Laurotino (2-3 m) ●●

Vitis vinifera – Vite (portamento sarmentoso-rampicante) ●●

Zyziphus jujuba – Giuggiolo (1-5 m) ●●

GRUPPO 3

Verde urbano pubblico e privato

specie consigliate

Tutte le piante di cui ai gruppi 1 e 2, nonché tutte le piante non elencate, incluse le forme ornamentali, ad esclusione di quelle di cui al gruppo 4.

Le conifere sono consentite in proporzione massima del 20% rispetto alle latifoglie, ad eccezione di impianti di un singolo esemplare; il valore percentuale sopra riportato (20%) è riferito al totale delle piantumazioni previste nell'intervento.

GRUPPO 4

Elenco delle specie vietate

Robinia pseudoacacia - Acacia, Robinia

Ailanthus altissima - Ailanto

Acer negundo - Acero negundo o americano

Amorpha fruticosa - Falso indaco

ad eccezione delle loro varietà non infestanti

Arundinaria japonica - Falso bambù

Cupressus arizonica - Cipresso dell'Arizona

Araucaria araucana - Araucaria

Famiglia delle Agavaceae

Famiglia delle Palme

Famiglia delle Musaceae

Plyllostachis ssp

ALLEGATO D

TABELLA SANZIONI

ABBATTIMENTI

Violazione Art 5 comma a) ed h)

ABBATTIMENTO DI VEGETAZIONE APPARTENENTE ALLA CATEGORIA DEFINITA DAL:

Art. 3) comma a punto 3)	Euro 50 - 300 (tale sanzione si riferisce ad ogni albero abbattuto)
Art. 3) comma a punti 4 e 5	Euro 75 - 500 (tale sanzione si riferisce ad ogni quercia abbattuta, ad ogni 1000 mq di area in corso di rinaturalizzazione distrutta, ad ogni 20 metri lineari di siepe distrutta e ad ogni filare di piantata abbattuta)

SOSTITUZIONI

Art. 6) comma o)	Euro 75 - 500

POTATURE

Violazione Art. 7 comma c)f)g)h)J)	Euro 50 – 300 (tale sanzione si riferisce ad ogni albero potato)

DANNEGGIAMENTI

Violazione art. 8 comma a) e b)	Euro 50 – 300

NORME PER LA DIFESA DELLE PIANTE IN AREE DI CANTIERE

Violazione art. 9)	Euro 50 - 300

AREE DI PERTINENZA ALBERATURE

Violazione art. 10)	Euro 25 - 150

UTILIZZO DI SPECIE VIETATE

Violazione art.14, comma a Euro 50 - 300

Violazione art.14, comma b Euro 75 – 500

Titolo V
USO E GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO

Art. 24 Giardini e Parchi Urbani

Violazioni Titolo V, art. 24.2, comma a

a.3) – a.18) – a.19) - a.22) – a.17) Euro 25 - 150

a.4) - a.10)- a.12) – a.14) – a.24) Euro 50 - 300

a.2)- a.7) - a.8) - a.9) - a.11) - a.15) - a.16) - a.20) - a.21)
a.1) - a.5) – a.6) – a.13) – a.22) - a.23) Euro 75 - 500

Violazioni Titolo V, art. 24.2, comma b Euro 25 - 150

Art. 25 Giardini e Parchi Storici di Pregio

Vedi Violazioni Titolo V, art. 24.2
Violazione Titolo V, art. 25.2, comma b
b1) – b2) Euro 50 - 300

Art. 26 Parchi Agricoli

Vedi Violazioni Titolo V, art. 24.2
Violazioni Titolo V, art. 26.2, comma a)
a.1) – a.2) – a.3) – a.4) Euro 75 - 500

Art. 27 Verde Fluviale

Vedi Violazioni Titolo V, art. 24.2

Art. 28 Aree Protette e siti della rete Natura 2000

Vedi articolo 60 Legge Regionale n.°6 del 17.02.2005

Art. 29 Alberi di Pregio

Violazione Titolo V, art. 29.2, comma e) Euro 75 - 500

Art. 31Aree Permesse ai Cani senza Guinzaglio

Vedi Violazioni Titolo V, art. 24.2
Violazione Titolo V, art. 31.2, comma c) e art. 18 del Regolamento comunale per la tutela e il controllo della popolazione canina e felina:

c1)-c2) – c3) – c4)- c5) – c6) – c7) – c8) Euro 25 - 150

Art. 32 Orti Urbani

Violazione Titolo V, art. 31.2, comma a)

a1) – a2) – a3) – a5) – a6) – a7) Euro 50 - 300
a4) Euro 75 - 500

Art. 33 Verde Sportivo

Vedi Violazioni Titolo V, art. 24.2

Art. 34 Verde Complementare alla viabilità

Vedi Violazioni Titolo V, art. 24.2

Art. 35 Alberate Stradali

Vedi violazioni Art. 3) comma a punto 3)

Art. 36 Verde Cimiteriale

Vedi Violazioni Titolo V, art. 24.2

Art. 38 Sentiere di interesse storico-naturalistico

Violazione comma b) Euro 50-300

NORME INTEGRATIVE PER LE ZONE A VERDE AGRICOLO

Violazione Titolo VI, art. 39, comma a) e b) Euro 75 - 500

Violazione Titolo VI, art. 40, comma b) c) d) Euro 75 - 500

Violazione Titolo VI, art. 41, comma a) e b) Euro 75 - 500

ALLEGATO E

Criteri per l'utilizzo dei parchi pubblici e delle aree verdi comunali per iniziative sportive, del tempo libero, culturali e sociali

1) Le seguenti norme si applicano ai casi di cui al Titolo V art. 24.2 (comma c) "Regole d'uso dei giardini e parchi urbani" del Regolamento del verde del Comune di Casalecchio di Reno, relativamente alle aree verdi pubbliche di uso pubblico.
   Tutte le attività indicate al citato art. 24.2 necessitano di autorizzazione, e/o nulla osta a seconda dei casi, da parte del Servizio Ambiente del Comune di Casalecchio di Reno, ferme restando le eventuali ulteriori autorizzazioni di competenza di altri Uffici Comunali o di altri Enti.

2) Singoli cittadini, Enti, Società, Gruppi o Comitati di Cittadini, Associazioni, Partiti Politici che vogliano ottenere autorizzazione a svolgere all'interno di Parchi, Giardini o Aree Verdi pubbliche o di uso pubblico, iniziative sportive, del tempo libero, culturali e sociali, senza scopo di lucro o per scopi di benificienza e di solidarietà, dovranno inoltrare regolare domanda al Servizio Ambiente, almeno 30 giorni prima della data richiesta, secondo le seguenti modalità:

   a. nella domanda dovranno essere indicati:
      - generalità del richiedente e recapito telefonico di reperibilità 24 ore su 24;
      - tipologia e programma della manifestazione;
      - data ed orari di utilizzo dell'area richiesta, comprensivi degli eventuali tempi di allestimento e smontaggio;
      - numero presunto dei partecipanti;
      - organizzazione del servizio d'ordine e di tutela del bene comunale;
      - se è prevista o meno esposizione di pubblicità;
      - nominativo del responsabile a cui fare riferimento;

b. alla domanda dovrà essere allegata una planimetria sufficientemente dettagliata in cui siano evidenziate le aree e/o i percorsi interessati dall'iniziativa

3) A seguito della presentazione della domanda, il Servizio Ambiente esprimerà parere favorevole allo svolgimento dell'iniziativa, contenente le prescrizioni e le indicazioni cui i richiedenti dovranno attenersi, o parere sfavorevole, contenente le motivazioni del diniego.
   Il Servizio Ambiente si riserva di richiedere ulteriori pareri agli Uffici Comunali cointeressati.
   Sulla base di tale parere sarà emessa, o meno, l'autorizzazione all'utilizzo del parco per l'iniziativa richiesta.

4) I richiedenti hanno l'obbligo di riconsegnare, dopo l'uso, il parco o l'area verde nelle medesime condizioni cui è stato loro concesso; a garanzia di tale condizione è richiesto un deposito cauzionale infruttifero in contanti oppure mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria, compreso fra Euro 50,00 ed Euro 2.500,00, cifra che verrà determinata dal Servizio Ambiente sulla base dell'ampiezza dell'area concessa, dell'incidenza della manifestazione, il numero dei partecipanti e sulle eventualità di danneggiamento prevedibile in relazione ai dati contenuti nella domanda.
   La cauzione richiesta dovrà essere versata presso l'Ufficio Economato Comunale, il quale rilascerà regolare ricevuta di versamento; per importi superiori ad Euro 250,00, è facoltà del richiedente versare in contanti o presentare fidejussione bancaria o polizza fidejussoria.
   Lo svincolo di tale cauzione avverrà dopo 10 giorni dal termine della manifestazione, previo nulla-osta del Servizio Ambiente.
   Nel caso in cui venissero riscontrati danneggiamenti all'area, alle strutture o alle infrastrutture comunali in conseguenza dello svolgimento della manifestazione, il Servizio Ambiente richiederà al responsabile della manifestazione di provvedere, entro un limite stabilito, alla messa in ripristino dell'area medesima.
   Nel caso di inadempienze, l'Amministrazione Comunale, si rivarrà dei costi sostenuti sui responsabili l'iniziativa o mediante il trattenimento del deposito cauzionale o mediante ingiunzione di pagamento.
   Nel caso di danneggimenti alle aree verdi, alle strutture o al patrimonio pubblico il Servizio Ambiente si riserverà la facoltà di non concedere più l'autorizzazione all'utilizzo degli spazi all'Associazione/Richiedente responsabile del danno.

5) Oltre alle prescrizioni particolari contenute nell'autorizzazione, i richiedenti dovranno rispettare le seguenti norme generali:

   a) l'allestimento delle iniziative deve avvenire nel rispetto delle normative vigenti (distanza dagli immobili pericolanti, parcheggio macchine in zone autorizzate, ecc….) con particolare riguardo alle norme di cui al Titolo V art. 24.2 del presente Regolamento.
   b) Nello svolgimento delle iniziative dovranno essere rispettate le norme di cui alla Legge 447/1995 ed ogni altra disposizione di legge vigente in materia di inquinamento acustico; il Servizio Ambiente si riserva di indicare le prescrizioni e/o le limitazioni di orario che riterrà opportune al fine di limitare l'inquinamento acustico, nonché di revocare l'autorizzazione in caso di superamento dei limiti di legge;
   c) Le eventuali spese di allacciamento luce, acqua, tassa di occupazione del suolo ecc……. sono a carico dei richiedenti, salvo i casi in cui l'Amministrazione Comunale ne abbia espressamente stabilito i termini di esenzione;
   d) La eventuale richiesta di fornitura di cassonetti per la raccolta dei rifiuti dovrà essere formulata unitamente alla domanda nei confronti dell'Ente Gestore del servizio; i costi saranno sostenuti direttamente dal richiedente;
   e) Le aree da destinarsi al parcheggio per l'organizzazione e/o i partecipanti alle iniziative saranno indicate dalla Polizia Municipale
   f) Ogni altro permesso o autorizzazione necessari all'iniziativa è a carico dei richiedenti;
   g) L'uso dei parchi e delle aree verdi comunali non è oneroso se concesso per le iniziative di cui al precedente punto 2; ogni altra concessione non prevista dal citato punto 2 sarà eventualmente autorizzata secondo la normativa vigente e le indicazioni del presente documento, ed avrà carattere oneroso laddove previsto.

6) L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di sospendere e/o revocare l'autorizzazione all'utilizzo del Parco o dell'area verde qualora siano trasgredite le indicazioni contenute nell'atto autorizzativo, qualora le avverse condizioni metereologiche o altri eventi eccezionali nei giorni precedenti la manifestazione costituiscano potenziale rischio di danneggiamento dell'ambiente o del patrimonio pubblico; nel caso in cui la sospensione sia decisa dal Servizio Ambiente, il responsabile della manifestazione dovrà contattare il suddetto servizio per concordare una nuova data; nel caso in cui la sospensione sia decisa autonomamente dall'organizzazione per maltempo o altre motivazioni, il richiedente dovrà inoltrare comunicazione scritta al Servizio Ambiente richiedendo

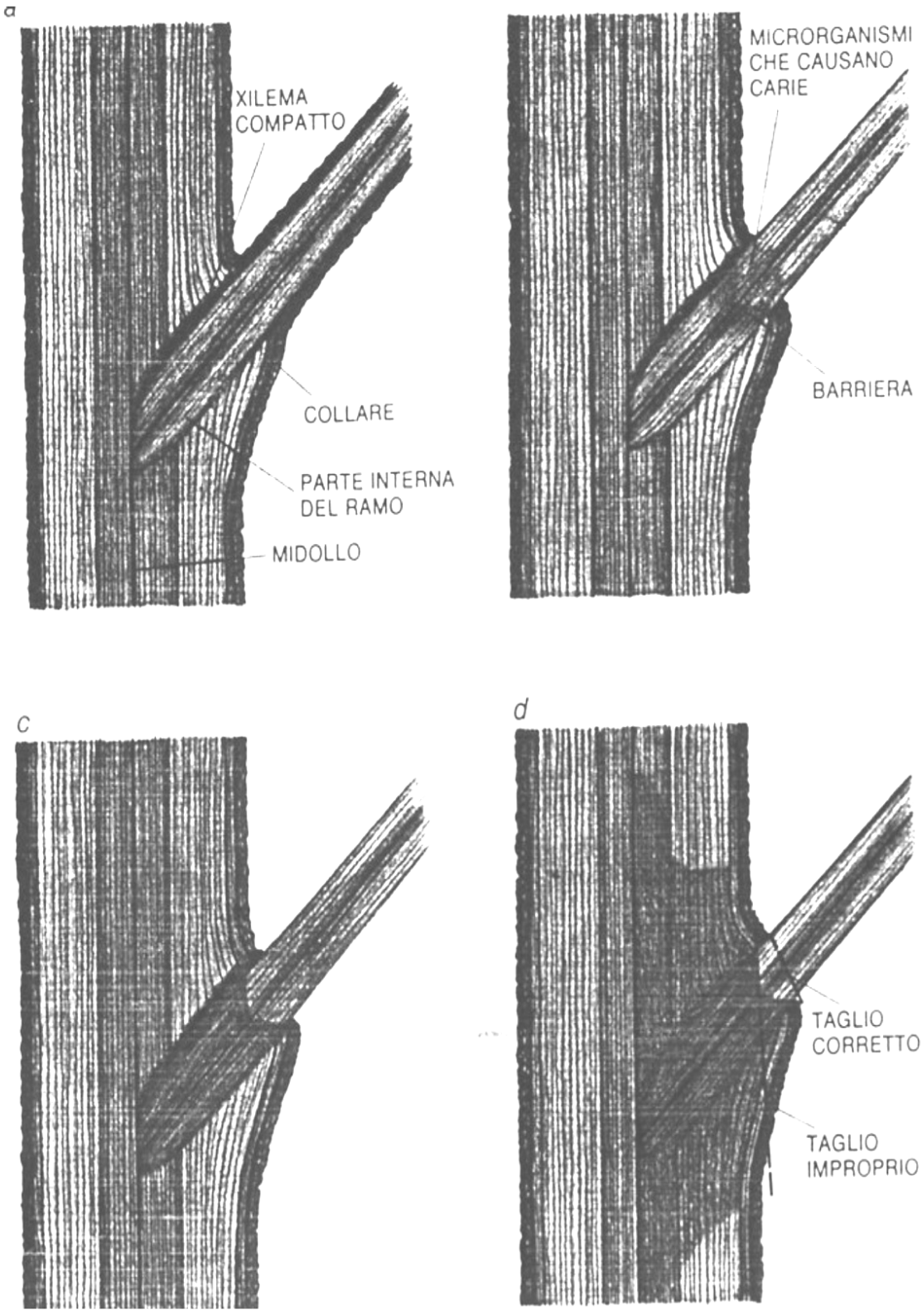
l’autorizzazione per una nuova data, qualora non sia stata preventivamente indicata nella domanda, che verrà valutata ed eventualmente concessa dal Servizio in parola.

7) L’introduzione di veicoli a motore potrà essere autorizzata, oltre che dal Servizio Ambiente, anche dalla Polizia Municipale, limitatamente ai percorsi asfaltati e/o carrabili Tutte le attività di cui all’art. 24.2 del Titolo V, qualora organizzate direttamente da altri uffici o Assessorati dell’amministrazione Comunale, necessitano comunque di nulla-osta del Servizio Ambiente.

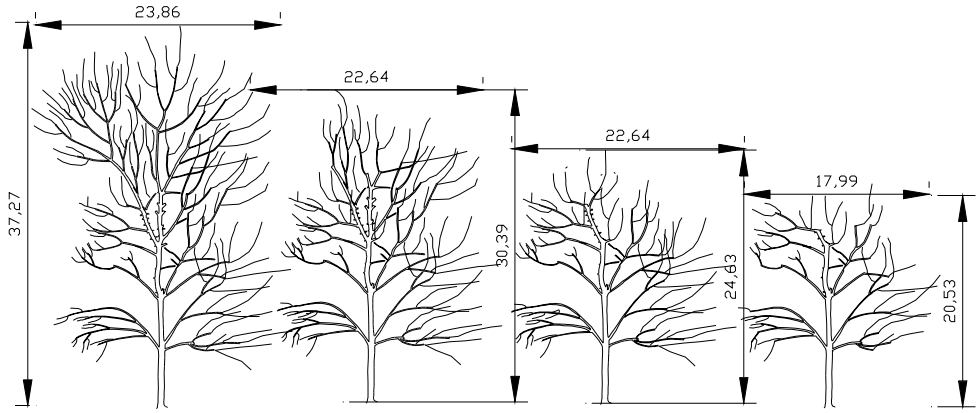
8) L’esercizio di forme di commercio o altre attività sono autorizzate dai competenti Uffici, previo nulla-osta o autorizzazione dell’Assessorato Ambiente.

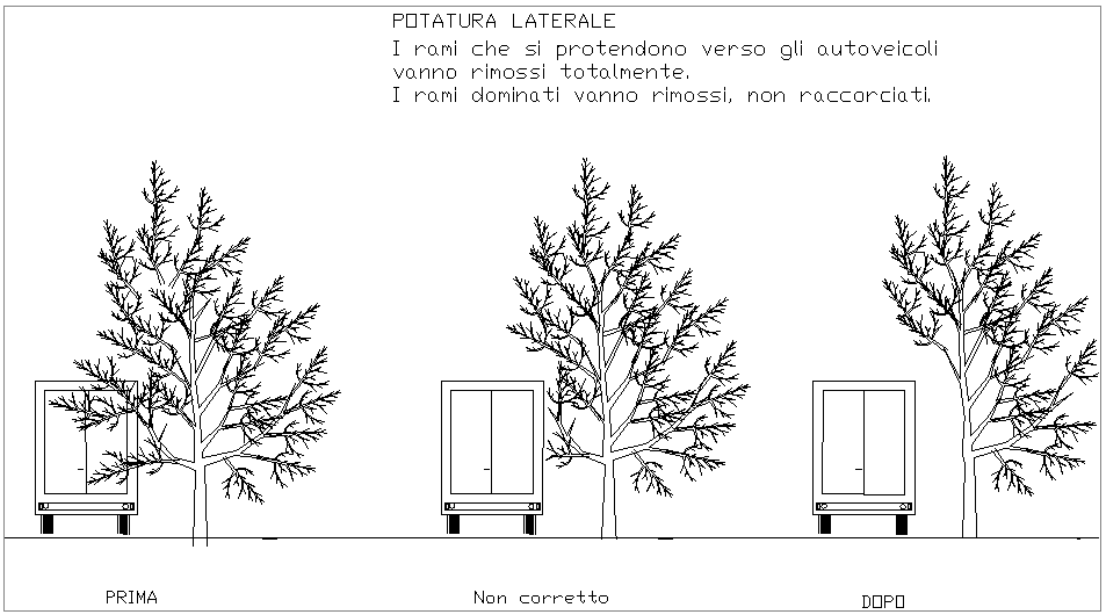
ALLEGATO F

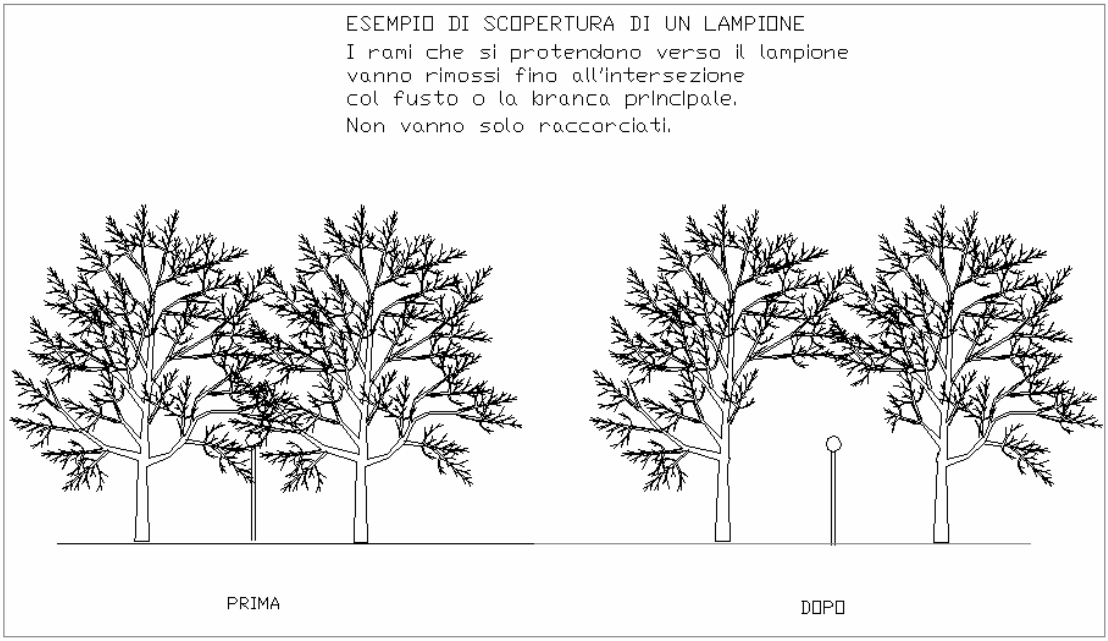
Esempi di corretti tagli di potatura



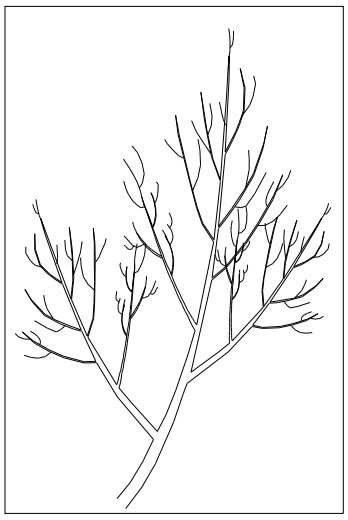
Esempio di potature di contenimento mediante taglio di ritorno



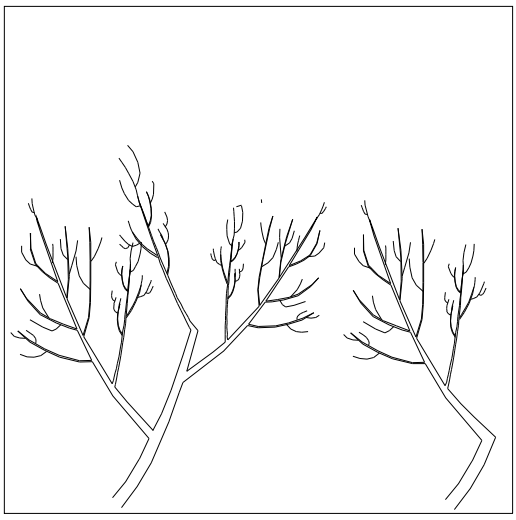




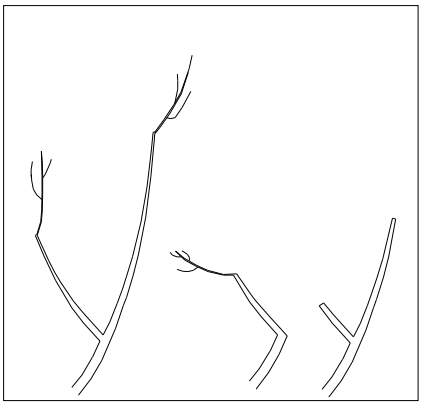
ramo intero



taglio di ritorno corretto



Tagli di ritorno scorretto



BIBLIOGRAFIA

1. **Regolamento del verde urbano, pubblico e privato**, Comuni della Costa Emiliano - Romagnola;

2. **Regolamento comunale per l'uso, la salvaguardia**, l'organizzazione
e la regolamentazione di accesso al verde pubblico, Comune di Bologna;

3. **Norme generali per la tutela del verde**, Comune di Trieste;

4. **Regolamento verde pubblico**, Comune di Grosseto;

5. **Regolamento urbanistico**, Comune di Pisa;

6. **Regolamento del verde pubblico e privato**, Comune di Prato;

7. **Regolamento comunale del verde pubblico e privato**, Comune di Castenaso (BO);

8. **Regolamento del verde pubblico e privato**, Comune di Molinella (BO)

9. **Regolamento comunale del verde**, Comune di Castelmaggiore (BO);

10. **Regolamento comunale per la tutela del verde**, Comune di San Lazzaro di Savena (BO);

12. **Regolamento del verde**, Comune di Correggio (RE);

13. **Carta di Firenze del 21 maggio 1981** "Carta dei giardini storici"

14. **Cane libero… in area di sgambatura**, Comune di Bologna

15. "**Manuale per tecnici del verde urbano**", B. Bovo, P. Maglietta, O. Peano, A. Vanzo - Comune di Torino, 1997

Si ringrazia, inoltre, il P.A. Luciano Zuffa – per la sua collaborazione e per i disegni su "**Esempi di corretti tagli di potatura**" presenti in Allegato F.

NORME DI RIFERIMENTO

- **Convenzione di Rio de Janeiro sulla diversità biologica del 1992;**
- **art. 5 della Costituzione della Repubblica Italiana sulle autonomie locali;**
- **art. 118 della Costituzione della Repubblica Italiana sulle funzioni amministrative attribuite agli Enti Locali;**
- **articoli 7 e 7 bis del Testo Unico sull'ordinamento degli enti Locali D. Lgs. n.°267/2000;**
- **Legge quadro sulle Aree protette n° 394 del 6/12/1991;**
- **Legge 29 gennaio 1992 n 113 - Obbligo ai comuni di mettere a dimora un albero per ogni neonato;**
- **Codice Civile e Penale;**
- **Nuovo Codice della Strada;**
- **D.Lgs 10 novembre 2003 n 386 (attuazione della Direttiva CE 105 del 1999);**
- **D.L. 19 maggio 2000 (attuazione della Direttiva CE 56 del 1998);**
- **L.R. 2\77 sulla Protezione della Flora spontanea;**
- **D. Lgs. N° 42/2004 Codice dei Beni culturali e del paesaggio;**
- **L.R. dell'Emilia Romagna n° 20/2000 'Disciplina Generale e sulla Tutela e l'Uso del Territorio';**
- **L.R. n° 32/95 'Tutela e valorizzazione degli itinerari storici dell'Emilia Romagna';**
- **L.R. n°6/2005;**
- **PTCP;**
- **Regolamento Edilizio Comunale;**
- **Piano Regolatore Generale;**
- **Statuto del Comune di Casalecchio di Reno.**

GLOSSARIO

Agente patogeno: microrganismo fitoparassita in grado di causare malattie alle piante.

Aiuola: piccola area di terreno coltivata a scopo ornamentale, in genere con piante erbacee.

Albero: (o esemplare arboreo): pianta legnosa che a pieno sviluppo presenta un'altezza di almeno 5 metri, ed un asse principale, detto fusto o tronco, perenne, ben definito e prevalente sulla massa delle ramificazioni, il quale raggiunga sempre a pieno sviluppo, un diametro di almeno 5 centimetri.

Arbusto: (o esemplare arbustivo): pianta legnosa priva anche di uno solo dei requisiti necessari per la definizione di "albero", così come stabilita al punto precedente.

Area di pertinenza dell'albero: cerchio tracciato sul terreno avente come centro il fusto dell'albero, e come raggio la misura, moltiplicata per quattro, della circonferenza del tronco, rilevata a m. 1,00 da terra.

Arredi: insieme di oggetti ed attrezzature che consentono e migliorano la fruibilità i un'area (panchine, cartellonistica, attrezzature per il gioco e l'attività motoria, cestini, fioriere ecc.).

Attecchimento: fenomeno per cui una pianta alligna, diventando autonoma, emettendo radici, nutrendosi, vegetando e fruttificando.

Autorizzazione all'intervento: atto con il quale l'Amministrazione Comunale esprime il proprio assenso a predeterminate tipologie di interventi che, considerate la loro natura e/o portata richiedono opportune motivazioni, che devono essere esplicitate dall'avente titolo alla richiesta. Gli interventi autorizzati risultano comunque di norma vincolati a predeterminate modalità esecutive.

Richiesta, istruttoria, accesso al procedimento, rilascio, termini e validità dell'autorizzazione all'intervento sono soggetti alle norme legislative e regolamentari vigenti, comprese quelle sul bollo.

Avente titolo: soggetto, privato o pubblico, che in virtù di un diritto reale (non solo di proprietà) o di altra figura prevista dall'ordinamento giuridico è legittimato ad intervenire su un'area verde o su parte di essa; nei casi di proprietà condominiali l'avente titolo si identifica con l'amministratore condominiale, in tutti gli altri casi vige l'interpretazione del regolamento edilizio comunale.

Biodiversità: varietà delle forme che vivono in un ambiente o la variabilità tra organismi viventi di ogni origine, oltre ai complessi ecologici di cui fanno parte, comprendendo la diversità nell'ambito di ciascuna specie e quella tra le specie.

Biomassa: quantità di materia vivente e\o organica posseduto da un organismo vivente. Nel caso specifico un albero.

Biomassa equivalente: quantità di alberi capaci di produrre immediatamente la medesima massa arborea e la medesima capacità fotosintetica della pianta eliminata, si applica nel caso di una sostituzione di un albero.

Branca: asse legnoso, inserito sul fusto, di oltre 3-4 anni che costituisce lo scheletro principale della pianta.

Capitozzatura: taglio che interrompe la "freccia" dell'albero o che interessa branche di diametro superiore a 17 cm

Chioma: parte aerea di un albero escluso lo scheletro.

Circonferenza del fusto: circonferenza della sezione del fusto come descritta alla definizione del "diametro" di esso.

Collare: punto d'inserzione del ramo sul fusto, identificabile dalla presenza di un "anello" corrugato della corteccia.

Colletto: tratto basale del fusto, è la regione di passaggio fra radice e fusto.

Compost: prodotto derivante dalla trasformazione dei residui organici in humus attraverso l'attività di numerosi organismi e microrganismi e che possiede capacità ammendante del terreno e nutritiva nei confronti delle piante.

Comunicazione scritta: comunicazione, in carta libera, con cui l'avente titolo pone l'Amministrazione Comunale in condizione di conoscere la natura, l'entità, le eventuali modalità e l'oggetto materiale di un intervento, appartenente ad una predeterminata tipologia, che è intenzionato a compiere.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale effettuare le verifiche finalizzate a valutare la veridicità del contenuto della comunicazione e la conformità dell'intervento alle prescrizioni regolamentari.

L'avente titolo è automaticamente legittimato a procedere all'intervento qualora siano trascorsi 20 giorni dalla data del timbro di arrivo della comunicazione all'ufficio protocollo del Comune, nei casi in cui l'Amministrazione Comunale (in regime di silenzio-assenso) non abbia espresso divieti, imposto modalità esecutive specifiche o richiesto chiarimenti in merito.

Qualora l'Amministrazione Comunale abbia richiesto chiarimenti, il suddetto termine di 20 giorni riprende a partire dalla data del timbro di arrivo all'ufficio protocollo del Comune della documentazione, prodotta dall'avente titolo, ad essi relativa.

La comunicazione va redatta in carta semplice, sottoscritta dall'avente titolo ed indirizzata al Sindaco, e deve tassativamente contenere le informazioni di seguito elencate:

- Generalità dell'avente titolo alla comunicazione;
- Indirizzo e numero civico e/o estremi catastali dell'area in cui si intende intervenire;
- Genere, specie, numero ed ubicazione degli esemplari su cui si vuole intervenire;

- Motivazioni, portata e modalità tecniche di realizzazione dell'intervento;
- Documentazione fotografica che illustri in modo esaustivo lo stato di fatto in cui si intende intervenire.

Nei casi in cui l'individuazione degli alberi non risulti immediata o agevole, è necessario allegare alla comunicazione una semplice rappresentazione planimetrica dell'area verde in cui ciascuno di essi sia indicato con chiarezza.

Ad eventuale richiesta dell'Amministrazione Comunale si dovranno anche allegare alla comunicazione scritta, anche al di là di quanto direttamente previsto dal presente regolamento, perizie specialistiche sulle condizioni fitosanitarie e sulla stabilità degli alberi, o elaborati tecnici illustrativi degli interventi che si intendono realizzare.

In tutti i casi è facoltà dell'Amministrazione Comunale, valutare l'opportunità di svincolare esplicitamente l'avente titolo all'attesa dei 20 giorni previsti, in considerazione dell'urgenza necessaria per effettuare l'intervento comunicato, urgenza che può manifestarsi per condizioni di fatto o di diritto, e/o in considerazione della chiarezza e dell'inequivocabilità della comunicazione e della documentazione, soprattutto fotografica, ad essa allegata**.**

Conifere: ordine a cui appartengono piante di notevoli dimensioni (ad es. pino, abete, larici) con fusto molto ramificato, foglie aghiformi o squamiformi e frutto a cono.

Diametro dei rami o branche: diametro della sezione dei rami o branche misurata al termine distale della loro svasatura di raccordo con il fusto e con il ramo do ordine superiore.

Diametro del fusto: diametro della sezione di un fusto legnoso di un esemplare arboreo, misurato, ortogonalmente all'asse del fusto stesso, ad un'altezza di m. 1 dal terreno.

Diradamento: In selvicoltura il termine indica i tagli intercalari che si eseguono nei boschi dallo stadio di perticaia fino al taglio di abbattimento o di rinnovo; in frutticoltura indica invece la soppressione di parte dei rami durante la potatura invernale o, più frequentemente, l'operazione di potatura verde che consiste nell'asportare parte dei frutti da alberi eccessivamente carichi in modo da migliorare la pezzatura dei frutti residui.

Entomofauna: insieme di insetti presenti in un ecosistema.

Erbacee: piante a fusto molle non legnoso che vive generalmente uno o alcuni anni

Fitotossico: che produce effetti negativi sullo sviluppo e sulle attività vitali degli organismi vegetali, in modo da ridurre e/o compromettere il loro metabolismo. Normalmente la fitotossicità è dovuta alla presenza di alcune tossine (ammoniaca, solfuri) e/o all'azione di elementi chimici (eccesso di metalli, eccesso di salinità)

Freccia: ramo che porta all'apice vegetativo dell'albero

Gemma: organo che contiene le strutture dei fiori e/o del germoglio che si svilupperanno nella stagione seguente.

Gemma pronta: gemma che si schiude nello stesso anno in cui si è formata e che sostituisce una foglia caduta.

Germoglio: asse vegetativo in crescita e non ancora lignificato, di consistenza erbacea.

Ingegneria naturalistica: disciplina tecnico-scientifica che studia le modalità di utilizzo, come materiali da costruzione, di piante viventi, di parti di piante o addirittura di intere biocenosi vegetali, spesso in unione con materiali non viventi come pietrame, terra, legname, acciaio.

Mulching: pacciamatura verde ottenuta lasciando sul terreno l'erba precedentemente sfalciata.

Nodo: punto di inserzione di gemme e foglie su fusto e rami.

Pacciamatura: copertura parziale o totale del terreno, realizzata con materiali naturali (corteccia, trucioli, paglia ecc.) o con film plastici, allo scopo di limitare lo sviluppo di erbe indesiderate e di limitare le perdite idriche.

Piantata: filare di vite alberato, la cosiddetta "vite maritata" a olmo o a salice a seconda dei casi.

Pollone: giovane germoglio che si sviluppa da un ramo o dal rizoma di una pianta. (ramo emesso dalla radice o dal pedale).

Potatura: taglio di parti vive della chioma di esemplare arboreo o arbustivo.

Ramo: il germoglio al termine della stagione vegetativa acquista una consistenza legnosa e prende il nome di ramo; su questo sono presenti le gemme.

Sbrancamento: frattura del ramo in coincidenza del suo inserimento nel tronco.

Succhione: in gergo tecnico sono i rami privi di gemme a fiore, a crescita verticale, improduttivi.

Tutore: sostegno usato nell'allevamento delle piante, nel caso delle piantate si usano "tutori vivi", cioè altre piante.

Vegetazione autoctona: vegetazione originaria di una determinata area

Verde: area territoriale, o insieme delle aree, di proprietà pubblica o privata, destinata a parco o giardino o comunque rivestita, attualmente o in progetto, da vegetazione di origine artificiale o naturale, in cui la vegetazione stessa, che ne costituisce parte integrante, assume una o più delle seguenti funzioni:

- tutela igienico-ambientale;
- valorizzazione estetico-paesaggistica;
- naturalistica;
- ricreativa
- di protezione idrogeologica